Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 146 del 20 giugno 1958

pedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 giugno 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA “GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA„ NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1957

SOMMARIO

LEGGE 8 luglio 1957, n. 40.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1953, n. 47: Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni spedaliere Pag. 2

LEGGE 20 luglio 1957, n. 41.
Correzione di errore materiale contenuto nella legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 Pag. 2

LEGGE 22 luglio 1957, n. 42.
Sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed ve da vino e provvedimenti in materia di imposta generale alla entrata per il commercio dei prodotti stessi Pag. 2

LEGGE 26 luglio 1957, n. 43.
Provvidenza per la manna . . Pag. 3

LEGGE 29 luglio 1957, n. 44.
Aggiunta all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, 65 . Pag. 4

LEGGE 29 luglio 1957, n. 45.
Istituzione del Consiglio regionale della pesca e delle ttività marinare Pag. 4

LEGGE 29 luglio 1957, n. 46.
Proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge regionale 18 ottobre 1954, . 37 Pag. 5

LEGGE 29 luglio 1957, n. 47.
Istituzione di un Centro regionale di profilassi visiva. Pag. 5

LEGGE 5 agosto 1957, n. 48.
Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58 Pag. 5

LEGGE 5 agosto 1957, n. 49.
Provvedimenti a favore della limonicultura colpita dal malsecco Pag. 5

LEGGE 5 agosto 1957, n. 50.
Provvidenze per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata in Sicilia Pag. 6

LEGGE 5 agosto 1957, n. 51.
Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale. Pag. 7

DECRETO PRESIDENZIALE 29 luglio 1957, n. 203-A.
Sostituzione di componente effettivo della Giunta provinciale amministrativa di Palermo per il quadriennio 1957-60. Pag. 10

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 251-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 11

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 252-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 11

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 253-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 12

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 254-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 12

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 255-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 12

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 256-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 13

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 257-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 13

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 258-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 13

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 259-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 14

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 260-A.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 14

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 agosto 1957, n. 2.
Istituzione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero della Regione Pag. 14

LEGGE 20 settembre 1957, n. 52.
Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari Pag. 16

LEGGE 20 settembre 1957, n. 53.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 Pag. 17

LEGGE 20 settembre 1957, n. 54.
Provvidenze per colonie permanenti marine e montane. Pag. 17

LEGGE 20 settembre 1957, n. 55.
Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici Pag. 18

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 56.
Provvedimenti per la ricostituzione della piccola proprietà fondiaria nei comprensori di bonifica Pag. 19

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 57.
Provvidenze a favore delle aziende esercenti la piccola pesca Pag. 20

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 58.
Assegno mensile ai vecchi lavoratori Pag. 20

LEGGE 9 novembre 1957, n. 59.
Finanziamenti integrativi al programma di edifici scolastici previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5. Pag. 21

DECRETO PRESIDENZIALE 29 ottobre 1957, n. 3.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana Pag. 21

LEGGE 30 dicembre 1957, n. 60.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 Pag. 31

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1957, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1953, n. 47: Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 36 *del* 13 *luglio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il carico di spedalità gravante sulla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1953, n. 47, è elevato, a partire dal 1° luglio 1957, dal 50 al 75 per cento.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscrivere nel bilancio per l'esercizio 1957-58.

Per gli anni finanziari successivi a quello in corso la spesa annua occorrente per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con l'apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1957

LA LOGGIA

MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 20 luglio 1957, n. 41.

Correzione di errore materiale contenuto nella legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 23 *luglio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 le parole « Ferme restando le disposizioni del primo, secondo e quarto comma » sono sostituite con le parole: « Ferme restando le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 luglio 1957

LA LOGGIA

NAPOLI

LEGGE 22 luglio 1957, n. 42.

Sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata per il commercio dei prodotti stessi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 23 *luglio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Allo scopo di soddisfare alle particolari esigenze determinate dalla grave crisi creatasi in Sicilia nel settore vinicolo e di incrementare il consumo dei prodotti vinicoli, la presente legge regola, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, l'applicazione sui prodotti stessi dell'imposta di consumo e della imposta generale sull'entrata.

Art. 2.

L'applicazione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, regolata dagli articoli 95 e 96 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche, e dell'imposta generale sull'entrata relativa al commercio dei prodotti medesimi, è sospesa.

Art. 3.

A decorrere dal 1° novembre 1957 l'imposta generale sull'entrata per il commercio dei vini, mosti ed uve da vino sarà corrisposta una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo

in base alle norme che saranno emanate con decreto dell'Assessore per le finanze

Le aliquote di applicazione dell'imposta, da stabilirsi con il decreto di cui al precedente comma, non potranno superare la misura del dodici per cento del prezzo medio determinato a mezzo di apposita tariffa dall'Assessore per le finanze.

Art 4.

Il movimento dei prodotti di cui al precedente art 2 nel territorio della Regione siciliana non è soggetto alle formalità previste dagli articoli 89 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n 1138

I prodotti destinati ad essere spediti nei territorio nazionale fuori dal territorio della Sicilia devono essere scortati da bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dalle segreterie comunali a termini dell'ultimo comma dell'art 104 del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n 1138

Art 5

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1957 l'Amministrazione regionale delle finanze provvederà a rimborsare ai Comuni del mancato introito relativo all'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino

Il rimborso previsto dal comma precedente è effettuato per dodicesimi o frazioni di essi in base all'ammontare complessivo riscosso per lo specifico tributo nell'anno 1956

A decorrere dal 1° gennaio 1958 e sino a quando la materia non sarà regolata da nuove leggi nazionali o regionali relative al regime dei tributi locali, in favore dei singoli Comuni sarà corrisposto a titolo compensativo del mancato introito derivante dall'applicazione della presente legge un importo pari alla media del tributo riscosso dai Comuni nel triennio 1954 56 ferma restando l'applicazione della norma di cui all'ultimo comma dell'art 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n 64

Agli oneri derivanti dalla presente legge sarà provveduto con appositi stanziamenti aventi carattere obbligatori o da iscrivere nel bilancio per l'anno finanziario 1957-58 e successivi

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio derivanti dalla applicazione della presente legge

Art 6

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare le norme regolamentari conseguenti all'applicazione della presente legge

Art 7

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 22 luglio 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

LEGGE 26 luglio 1957, n. 43.

Provvidenze per la manna.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 40 del 27 luglio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

E' istituito, con sede a Castelbuono, il Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna del territorio della Regione siciliana

L'Assessore regionale all'agricoltura è autorizzato a concedere contributi per la costituzione e l'attività del Consorzio, con le modalità e per i fini previsti agli articoli seguenti

Lo statuto del Consorzio, votato dall'assemblea dei consorzisti, è approvato con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura

Nello statuto deve essere stabilito il diritto di partecipare all'assemblea per tutti i produttori, con voto pro-capite.

Le cariche consortili sono gratuite.

Art 2.

Il Consorzio ha il compito di:

a) promuovere studi e ricerche per migliorare le coltivazioni e per potenziare l'industria ed il commercio della manna e dei suoi derivati,

b) provvedere alla propaganda dei prodotti della manna,

c) istituire magazzini di ammasso della manna, anche mediante apposite convenzioni con enti particolarmente attrezzati e sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura;

d) tenere un albo delle aziende industriali e commerciali ché operano nel settore della manna, ai fini dell'attuazione del decreto legge 8 marzo 1937, n 529 e di quanto previsto dalla presente legge,

e) registrare le operazioni di compra vendita della manna da destinare alla produzione di mannite e rilasciare appositi marchi da apporre sulle confezioni di mannite per garantire la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal decreto legge 8 marzo 1937, n 529

Art 3

Una Commissione, nominata con decreto dell'Assessore all'agricoltura e formata

a) da tre membri rispettivamente designati dagli Assessori per l'agricoltura, per le finanze e per l'industria e commercio,

b) da quattro rappresentanti dei produttori designati dal Consorzio,

c) da due rappresentanti degli industriali designati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Palermo,

proporrà all'Assessore all'agricoltura per ogni annata agraria, il prezzo di conferimento del prodotto

La Commissione è presieduta dal rappresentante dell'Assessorato per l'agricoltura

L'Assessore all'agricoltura, su conforme parere della Commissione, determinerà il prezzo di conferimento del prodotto e determinerà altresì, annualmente, un contributo per ogni quintale di prodotto ammassato dal Consorzio, che non potrà superare il dieci per cento del prezzo di conferimento.

Art 4.

L'Amministrazione della Regione è autorizzata a garentire fino ad un massimo del 50 % le eventuali operazioni di credito per l'ammasso volontario della manna ed a contribuire nel pagamento degli interessi relativi nella misura del 4 %

Art 5

Per provvedere alle spese di primo impianto del Consorzio previsto dalla presente legge è autorizzato un fondo di dotazione di L 5 000 000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana - rubrica Agricoltura - per l esercizio finanziario 1957-58

Il Consorzio è autorizzato ad avvalersi dei benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1954, n 47

E' autorizzata, altresì, per l'esercizio finanziario 1957-58 la spesa di L 1 000 000 quale contributo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura per i compiti del Consorzio previsti dalle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), del precedente art 2 Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio

Art 6

Per gli scopi previsti dall'art 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1957-58, la spesa di L 3 000 000 La legge di bilancio provvederà per gli esercizi successivi

Art 7.

L'Assessore per l'agricoltura, di concerto con l'Assessore per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge

Art 8

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 luglio 1957

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

LEGGE 29 luglio 1957, n. 44.
Aggiunta all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n. 41 *del* 1° *agosto* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, è aggiunto il seguente numero:

« 10) sussidi e concorsi finanziari ad enti ed associazioni giuridicamente costituiti aventi la specifica finalità di prestare assistenza ai mutilati o menomati negli arti, i quali non godano di nessuna protezione sociale nè fruiscano di assegni o pensioni di sorta ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 luglio 1957

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 29 luglio 1957, n. 45.
Istituzione del Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n. 41 *del* 1° *agosto* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito, presso l'Amministrazione della pesca ed attività marinare della Regione siciliana, il Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

Art. 2.

Il Consiglio esprime pareri:

a) sulle istanze di contributo o di credito e comunque sull'ammissione ad agevolazioni previste dalla legislazione regionale per la pesca ed il traffico marittimo;

b) sulle domande di concessione di zone facenti parte del demanio marittimo a norma dell'art. 32 dello Statuto della Regione.

Il parere del Consiglio può, inoltre, essere richiesto dall'Assessore regionale per la pesca e le attività marinare:

a) sui progetti di legge e regolamenti di iniziativa governativa concernenti il settore della pesca e delle attività marinare;

b) sui progetti in materia di ordinamento degli istituti, enti ed organizzazioni di diritto pubblico, sottoposti alla tutela o alla vigilanza dell'Amministrazione regionale della pesca e delle attività marinare, anche se d'intesa con altre Amministrazioni regionali.

Il Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare può presentare all'Assessore, di propria iniziativa, proposte di provvedimenti legislativi regionali o di provvedimenti amministrativi di inchiesta, di ricerche e di studi che ritenga utili all'incremento dell'attività peschereccia o del traffico marittimo.

Art. 3.

Il Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare è composto:

a) dal direttore regionale della pesca e delle attività marinare;

b) dal capo dei servizi della pesca e delle attività marinare;

c) da un membro del Consiglio di giustizia amministrativa;

d) dai comandanti delle Direzioni marittime della Sicilia;

e) dal capo dirigente i servizi opere marittime dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici;

f) da un professore di diritto marittimo e della navigazione presso una Università o Istituto superiore;

g) dal presidente dell'Unione delle Camere di commercio per la Sicilia;

h) da quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca;

i) da quattro rappresentanti dei lavoratori di porto;

l) da due rappresentanti degli armatori della pesca;

m) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale dell'industria e commercio.

Art. 4.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto dell'Assessore per la pesca e per le attività marinare. Quelli previsti alle lettere *h*) ed *i*) sono scelti su terne di nominativi proposti dalle organizzazioni sindacali interessate.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato della pesca e delle attività marinare che sarà anch'esso nominato con decreto dell'Assessore per la pesca e le attività marinare.

Art. 5.

Il Consiglio è presieduto dall'Assessore per la pesca e per le attività marinare. Egli può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti tecnici i quali avranno voto consultivo.

Art. 6.

I componenti il Consiglio e gli esperti tecnici di cui all'art. 5 che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari regionali di grado 5° per l'intervento alle riunioni del Consiglio e per le missioni loro conferite.

Art. 7.

L'Assessore per la pesca e per le attività marinare, può avvalersi dell'opera dei componenti il Consiglio e degli esperti di cui all'art. 5 che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato e della Regione, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale e sentita la Giunta di Governo per quanto riguarda quelli di carattere internazionale, che abbiano per oggetto problemi riguardanti la pesca e le attività marinare.

In questi casi ai suddetti componenti ed esperti tecnici spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 6.

Art. 8.

I pareri previsti dalle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 2 sono obbligatori ma non vincolanti.

Art. 9.

Sono dichiarati disciolti i comitati, le commissioni e gli organi consultivi della pesca e delle attività marinare che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino istituiti.

Art. 10.

Alle spese di funzionamento del Consiglio si provvede con i fondi iscritti nell'apposito capitolo di spesa del bilancio.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 luglio 1957

LA LOGGIA

DE GRAZIA — LO GIUDICE

LEGGE 29 luglio 1957, *n.* **46.**

Proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 1° *agosto* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1957 previsto nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1959.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 luglio 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 29 luglio 1957, n. **47.**

Istituzione di un Centro regionale di profilassi visiva.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *del* 1° *agosto* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito il Centro regionale di profilassi visiva con sede in Palermo, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e la sanità.

Il Centro si propone l'accertamento, la profilassi e la terapia delle minorazioni visive dipendenti da ametropie e da ambliopie, della infanzia scolastica e di quella comunque reperibile fino all'età di anni 14.

Art. 2.

Il Centro ha tre sezioni di ortottica, funzionanti presso le sedi universitarie dell'Isola.

Art. 3.

L'Assessore regionale per l'igiene e la sanità è autorizzato a stipulare con le Università di Messina, Catania e Palermo, ed eventualmente con gli ospedali attrezzati aventi sedi in dette città, apposite convenzioni per la istituzione delle sezioni di ortottica di cui all'articolo precedente.

E' altresì autorizzato a stipulare convenzioni, con gli Enti provinciali antitracomatosi preposti all'accertamento, alla profilassi ed alla terapia del tracoma, al fine di reperire od avviare alle sezioni di ortottica di cui all'art. 2 i soggetti ametropi ed ambliopi od eventualmente a provvedere localmente alla terapia dei medesimi.

Art. 4.

L'onere dell'accertamento ed eventuale terapia delle minorazioni visive, di cui al secondo comma dell'art. 1, è demandato al Centro che si avvale, all'effetto, dell'opera dei patronati scolastici di ciascun Comune.

Il Centro rimborsa ai Patronati scolastici le spese anticipate, sulla base di note specifiche dimostrative, dagli stessi trimestralmente presentate.

Art. 5.

Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'igiene e la sanità. Esso è composto:

1) dai direttori delle cliniche oculistiche delle tre Università dell'Isola;

2) da un medico provinciale dell'Isola designato dall'Assessore regionale all'igiene ed alla sanità;

3) da un tecnico scolastico, designato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione;

4) da un rappresentante dei patronati scolastici, scelto dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione, tra i designati dai Consorzi provinciali dei patronati medesimi;

5) dal direttore regionale della sanità o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore regionale per l'igiene e la sanità, esso dura in carica tre anni e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

I membri che ne fanno parte possono essere riconfermati.

L'Assessore regionale per l'igiene e la sanità ha la rappresentanza giuridica dell'Ente.

Art. 6.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è stanziata la spesa annua di L. 25.000.000 da iscriversi nel bilancio della Regione, rubrica « igiene e sanità ». Variazioni in aumento o in diminuzione possono essere approvate con la legge di bilancio.

Art. 7.

Il Governo della Regione, è autorizzato ad emanare le norme di attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 luglio 1957

LA LOGGIA

MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 5 agosto 1957, n. **48.**

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 43 *del* 6 *agosto* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge regionale e non oltre il 31 ottobre 1957, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1957-58 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale il 14 maggio 1957.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e avrà effetto dal 1° luglio 1957.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

LEGGE 5 agosto 1957, n. **49.**

Provvedimenti a favore della limonicultura colpita dal malsecco.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 43 *del* 6 *agosto* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Allo scopo di incoraggiare la ricostituzione degli agrumeti distrutti o colpiti dal malsecco l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato:

a) a concedere contributi pari al 50 % della spesa di piantagione e comunque in misura non superiore a L. 500 per ogni pianta messa a dimora;

b) a concedere adeguati premi agli agrumicoltori che reinnestano, con qualità pregiate e resistenti agrumeti già colpiti dal malsecco e ricostituiti;

c) a concedere premi annuali a favore degli agrumicoltori che abbiano applicato con particolare diligenza gli interventi di difesa;

d) a potenziare la sperimentazione per la difesa e la prevenzione del malsecco;

e) ad istituire presso le condotte agrarie delle zone agrumicole vivai per la produzione di piante di agrumi.

Art. 2.

I contributi previsti dalla lettera *a*) ed i premi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo precedente possono essere concessi quando sono state colpite almeno 100 piante in ragione per ettaro.

Art. 3.

Per fare fronte alle esigenze previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 50 000 000 da iscriversi nel bilancio della Regione siciliana rubrica « agricoltura » per l'esercizio in corso.

E' autorizzata altresì per l'esercizio in corso la spesa di L. 10 000 000 per la concessione dei premi di cui alla lettera *c*) del citato art. 1. Di tale spesa una percentuale non inferiore al sessanta per cento è destinata alle aziende di superficie non superiore ai due ettari. I premi non possono superare la misura massima di L. 25 000 per le aziende di superficie non superiore ai due ettari e di L. 100 000 per le altre.

Art. 4.

Fino a quando l'Amministrazione regionale non avrà provveduto all'istituzione delle proprie stazioni sperimentali, la sperimentazione per la difesa e la prevenzione del malsecco è affidata alla Stazione di agrumicoltura di Acireale che utilizzerà le condotte agrarie ubicate nelle zone agrumicole.

E' autorizzata per il corrente esercizio la spesa di L. 20 000 000 per l'attrezzatura dell'azienda sperimentale e vivaistica già affidata alla predetta Stazione sperimentale e per sopperire alle spese di funzionamento, di propaganda ed assistenza agli agricoltori, nonchè per l'istituzione di un premio annuale di L. 1 000 000, eventualmente divisibile, da destinarsi allo studioso che abbia dato il maggiore contributo alla difesa ed alla prevenzione del malsecco.

Il premio di cui al comma precedente è assegnato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere del Consiglio regionale dell'agricoltura sottocomitato per la fitopatologia.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 10 000 000 per l'acquisto di terreni e la spesa di impianto e di gestione di vivai, da costituire presso le condotte agrarie, per la produzione di piante di agrumi.

Art. 6.

L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato ad assumere per pubblico concorso n. 5 sperimentatori in possesso dei requisiti per adire il ruolo tecnico — gruppo *A* — dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Agli stessi sono estese le norme sullo stato giuridico ed economico previste per gli impiegati dei ruoli transitori della Regione.

Il personale nominato nei modi previsti nel presente articolo ha diritto al passaggio nel ruolo definitivo degli sperimentatori, appena questo sarà costituito.

Art. 7.

Alle esigenze finanziarie derivanti dalla presente legge si provvede prelevando le somme dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative contenuto nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

Per gli esercizi futuri sarà provveduto con la legge di bilancio.

Art. 8.

Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1 si provvede a mezzo di aperture di credito, a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura cui è devoluto il compito di procedere all'accertamento delle condizioni richieste per l'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1957

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

LEGGE 5 agosto 1957, n. 50.

Provvidenze per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 43 del 6 agosto 1957*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al fine di sviluppare ed incrementare le ricerche di fisica nucleare pura ed applicata che vengono condotte in Sicilia presso il Centro siciliano di fisica nucleare (C.S.F.N.) e presso le Università di Palermo, Catania e Messina, è autorizzata la spesa annua di L. 100 000 000.

Art. 2.

All'assegnazione dei fondi di cui all'articolo precedente provvede l'Assessore per il bilancio, finanze e demanio secondo il programma di spesa elaborato dal Comitato regionale per le ricerche nucleari di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

Al fine di coordinare le iniziative di cui all'art. 1 e provvedere alla redazione del piano di spesa di cui all'articolo precedente è istituito un Comitato regionale per le ricerche nucleari (C.R.R.N.) con sede presso la Presidenza della Regione.

I membri del Comitato vengono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione che lo convoca almeno due volte l'anno.

Il Comitato elegge nel suo seno un vice presidente.

Il Comitato è composto:

a) dal direttore del C.S.F.N. o da un suo rappresentante;

b) dai professori titolari, o in mancanza incaricati delle cattedre di fisica sperimentale, superiore e teorica delle Università siciliane;

c) da un rappresentante per ciascuna delle Università di Palermo, Catania e Messina, designato dai rispettivi Rettori per i settori della fisica nucleare applicata;

d) da un professore titolare della Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo, designato dalla Facoltà stessa.

Il Comitato potrà essere integrato da un componente, designato dal Comitato nazionale per le ricerche di fisica nucleare.

Art. 4.

L'Assessore per il bilancio, finanze e demanio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Norme transitorie

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 è disposto lo stanziamento straordinario di L. 250 000 000.

Il Comitato regionale per le ricerche nucleari è autorizzato a concederle a titolo di contributo straordinario per L. 150 000 000 in favore del Centro siciliano di fisica nucleare e per lire 100 000 000 in favore dell'Università di Palermo previa approvazione da parte del Comitato dei programmi formulati nel quadro delle finalità dell'art. 1.

Art 6

Per far fronte alle spese previste negli articoli 1 e 5 della presente legge e ricadenti nell'esercizio in corso si provvede utilizzando le disponibilità previste nell'apposito capitolo di bilancio per oneri dipendenti da disposizioni legislative.

Art 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

LEGGE 5 agosto 1957, n 51.

Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 43 del 6 agosto 1957*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

Agevolazioni per gli stabilimenti industriali

Art 1

Al fine di promuovere nuove iniziative aventi per oggetto l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati compresi nelle categorie ed aventi le caratteristiche previste dalla legge regionale 20 marzo 1950, n 29, integrata dalla legge 7 dicembre 1953, n 61 e dal decreto del Presidente della Regione 4 marzo 1954, n 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata

a) a concedere contributi per un periodo non superiore a dieci anni ed in misura non eccedente il 2 % nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative industriali sopraindicate anche se per lo stesso fine siano stati deliberati a favore dell'impresa altri contributi della stessa natura statali e regionali sino a che il tasso residuo a carico dei mutuatari venga a risultare non inferiore al 4 %

I contributi sono liquidati direttamente all'ente finanziatore sulla base della differenza fra le rate di ammortamento dovute dall'industriale interessato e le rate corrispondenti al saggio di interesse al quale il mutuo è stato contratto, diminuito della misura percentuale del contributo

Per i mutui contratti al fine della realizzazione di stabilimenti industriali che siano stati attivati od ampliati in applicazione della legge regionale 20 marzo 1950, n 29, i contributi possono essere concessi solo sulle rate scadenti in data successiva all'entrata in vigore della presente legge,

b) a concedere contributi nella misura del 50 % sul costo effettivo, calcolato sulla base delle tariffe minime, della costruzione di opere di carattere sociale, non obbligatorie per legge e per contratti di lavoro, destinate ad assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie, ricreative o d'istruzione professionale

Tali contributi possono essere concessi anche agli stabilimenti industriali che siano stati attivati ed ampliati in applicazione della legge regionale 20 marzo 1950, n 29.

Art 2.

Le opere e le attrezzature indicate nella lettera *b*) del precedente articolo sono soggette al vincolo della destinazione industriale per quindici anni a partire dal decreto di concessione dei benefici previsti.

Art 3

Le opere principali ed accessorie occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n 2359

L'indennità di espropriazione è però calcolata a norma dell'ultimo comma dell'art 10 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.

Art 4.

Per le finalità previste dalla lettera *a*) dell'art 1 è autorizzato per l'anno finanziario 1957-58, il limite decennale di impegno di L 300 milioni e per ciascuno degli anni finanziari dal 1958-59 al 1966-67 il limite decennale di impegno annuo di L 150 milioni

Per le finalità previste dalla lettera *b*) dell'art 1 è autorizzata per gli anni finanziari dal 1957-58 al 1966-67 la spesa annua di L 200 milioni

Per eventuali maggiori necessità si provvede con legge di bilancio.

TITOLO II

Agevolazioni per la gestione degli stabilimenti industriali

Art 5.

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - I R F I S - è costituito, a norma dell'art 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per le garanzie e le operazioni previste ai successivi articoli 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività esclusivamente nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia

L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63

Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n 96.

Art 6.

Sul fondo previsto dall'articolo precedente è concessa garanzia sussidiaria fino al 30 per cento dell'intero ammontare dei singoli prestiti ed aperture di credito effettuati dagli Istituti ed Aziende di credito operanti in Sicilia in favore delle imprese industriali indicate la precedente art 5 e destinati alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime

Art 7.

Le disponibilità del fondo di garanzia previsto all'art 5, sono utilizzate

a) fino alla concorrenza dei quattro quinti del loro ammontare, quale fondo di rotazione per la concessione da parte dell'I R F I S alle imprese industriali indicate all'art 5, di prestiti e di aperture di credito aventi le finalità previste nell'articolo precedente,

b) per la rimanente parte ad accreditamenti in appositi conti correnti presso l'I R F I S, in favore degli Istituti ed Aziende di credito che abbiano effettuato operazioni a norma dell'articolo precedente in misura proporzionale, in ogni caso non eccedente il 30 per cento dell'ammontare delle operazioni medesime in ciascun anno.

Art 8

Le operazioni previste all'art 6 possono usufruire di un contributo sugli interessi nella misura necessaria in rapporto a quanto stabilito al successivo art 9, circa la misura massima degli interessi a carico dei prestatari, ed in ogni caso non superiore al 3 per cento.

Art 9

Le operazioni previste ai precedenti articoli 6 e 7 possono essere effettuate per un ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto valore, non possono avere durata inferiore ad un anno nè superiore a cinque anni, e non possono gravare sui prestatari per interessi e per ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4 per cento

Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione sono accantonati in un fondo di riserva destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal precedente articolo.

Qualora per far fronte al pagamento dei contributi sugli interessi non sia sufficiente il fondo di riserva istituito al comma precedente, la differenza sarà provvisoriamente coperta con imputazioni al fondo previsto dall'art 5 e verrà successivamente ripianata a carico della Regione attraverso stanziamenti che saranno stabiliti con leggi di bilancio.

Art 10.

Alla gestione del fondo sovraintende un Comitato amministrativo

Il Comitato è formato

a) dal Presidente dell'I.R.F.I.S. — e, in caso di assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci — che lo presiede,

b) da sei componenti nominati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. I componenti del Comitato sono scelti tra esperti tecnici estranei alla pubblica Amministrazione, ai Consigli di amministrazione, Collegi sindacali e dipendenti degli Istituti di credito, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Qualora un consigliere, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte dimissioni od altra causa, il nuovo designato durerà in carica sino alla scadenza del Comitato.

Si applicano, per il funzionamento del Comitato, tutte le norme previste per il Consiglio di amministrazione dell'I.R.F.I.S.

Spetta inoltre al Comitato

a) concedere la garanzia in favore delle aziende di credito indicate all'art 6, per le operazioni ivi previste,

b) concedere alle aziende stesse i contributi nel pagamento degli interessi previsti all'art 8

Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, determina annualmente i criteri ai quali devono uniformarsi gli Istituti nella scelta delle attività industriali da ammettersi a finanziamento o per le quali concedere la garanzia ed i contributi sugli interessi ed i limiti massimi dei prestiti anche in deroga alle norme della legge 22 giugno 1950, n 445, nonché i criteri per la determinazione del valore delle scorte ai fini dell'ammontare delle operazioni

Determina altresì le condizioni alle quali sono effettuati i finanziamenti previsti dal precedente articolo

Determina, infine, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere adottate a norma del comma precedente

All'uopo trimestralmente gli Istituti di credito, che effettuino le operazioni previste dal presente articolo, trasmettono un elenco delle operazioni effettuate

Copia di detti elenchi è trasmessa dall'Assessore preposto agli affari economici al Comitato consultivo per l'industria

Art 11

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) viene istituito a norma dell'art 7 dello statuto medesimo ed a carico del bilancio della Regione un fondo regionale, a gestione separata, di otto miliardi di lire con un versamento di un miliardo nell'esercizio 1957-58 di un miliardo e 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62, salvo gli eventuali aumenti che siano disposti con la legge del bilancio

E' altresì autorizzata, per gli esercizi successivi a quelli anzidetti la spesa annua che sarà per ciascun esercizio determinata con la legge del bilancio

Il fondo è destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali, previsti nell'art 1 della presente legge nelle forme indicate al l'art 14 della legge 11 aprile 1953, n 298 istitutiva dell'I.R.F.I.S., salvo quanto disposto dal comma seguente

Alla gestione del fondo provvede il Comitato previsto dal l'art 10

Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, fissa annualmente i criteri ai quali deve uniformarsi l'Istituto nella scelta delle attività industriali da ammettersi al finanziamento, i tipi di operazioni che, potranno avere durata superiore a quella prevista dall'art 16 della legge 11 aprile 1953, n 298 ed i limiti massimi degli stessi anche in deroga alle norme della legge 22 giugno 1950, n 445

Determina, altresì, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere adottate a norma del comma precedente

All'uopo trimestralmente l'I.R.F.I.S. trasmette un elenco delle operazioni effettuate. Copia di tale elenco è trasmessa dall'Assessore preposto agli affari economici, al Comitato consultivo per l'industria

I finanziamenti concessi a norma del presente articolo non devono gravare sui mutuatari per interessi ed ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4 per cento

Il fondo previsto dal presente articolo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n 96.

Art 12

I prestiti concessi sui fondi previsti dagli articoli 5 e 11 non possono fruire dei contributi previsti dalla lettera a) dell'art 1 della presente legge

Alle operazioni effettuate sui detti fondi si applicano le norme, le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano le attività dell'I.R.F.I.S. di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445 e 11 aprile 1953, n 298 ed allo statuto dell'Ente.

Alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge si applica il disposto degli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1954, n 135

Gli onorari dei notai sono liquidati a norma della legge 12 marzo 1936, n 375.

Art 13

L'Assessore preposto agli affari economici, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, può accordare entro il limite massimo di quattro miliardi e cinquecento milioni la garanzia della Regione mediante propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti a speciali serie di obbligazioni da emettersi dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, al fine di effettuare prestiti all'Ente siciliano di elettricità per il completamento del relativo programma di opere regolarmente approvato

Le obbligazioni anzidette sono assimilate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie

Il Governo della Regione è autorizzato, altresì a concedere all'Ente un contributo annuo fino al 50 per cento della rata di ammortamento dei prestiti di cui al precedente primo comma

Art 14

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dell'Ente siciliano di elettricità fidejussione per eventuali mutui che il predetto Ente dovesse contrarre per la esecuzione dei suoi programmi e che non siano effettuati in applicazione dell'articolo precedente

Sui detti prestiti il Governo della Regione è autorizzato a concedere in favore dell'Ente un contributo annuo per interessi, calcolato sul residuo debito alla fine di ciascun periodo previsto per l'ammortamento fino ad un massimo del 4 per cento annuo

Art 15

Il Governo della Regione è autorizzato a concedere a favore dell'A.S.T. sui prestiti che il medesimo contragga per acquisto di automezzi un contributo annuo sugli interessi calcolato sul residuo debito alla fine di ciascun periodo previsto per l'ammortamento fino ad un massimo del 4 per cento. Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con i benefici di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n 40

TITOLO III

Società finanziaria di investimenti industriali

Art 16

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prendere la iniziativa della costituzione di una società finanziaria per azioni ai sensi e per gli effetti dell'art 2461 del Codice civile

La Società finanziaria ha lo scopo di promuovere, anche in concorso con enti pubblici che abbiano per oggetto l'esercizio di attività economiche o con società in cui questi abbiano partecipazione maggioritaria, lo sviluppo ed il potenziamento industriale nella Regione siciliana mediante

a) la costituzione di società aventi per oggetto le iniziative previste all'art 1 della presente legge o la partecipazione alle medesime, nonché di quelle aventi per oggetto la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e la lavorazione dei medesimi e dei loro derivati,

b) altri interventi finanziari in favore delle società predette

La società finanziaria non può assumere partecipazioni nelle imprese sia in sede di costituzione sia successivamente, in misura superiore al 25 per cento del relativo capitale Le partecipazioni previste nel presente comma sono normalmente dirette alle piccole e medie imprese industriali

Il limite previsto dal precedente comma non si applica alle ipotesi in cui la società finanziaria operi in concorso con gli enti pubblici e società da essi controllate indicate nel secondo comma del presente articolo

In ogni caso nell'atto costitutivo delle società alle quali la società finanziaria partecipi devono essere assicurati alla medesima uno o più posti di amministratori e di sindaci in rapporto all'ammontare della partecipazione.

E' vietato alla società di compiere operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione della legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni integrative e modificative.

Art. 17.

Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato consultivo per l'industria, determina le caratteristiche delle piccole e medie imprese ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente.

Art. 18.

Il bilancio annuale della società finanziaria chiuso al 31 dicembre di ogni anno, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale è presentato, entro il 31 gennaio successivo all'Assessore preposto agli affari economici che ne riferisce alla Giunta regionale.

Esso è trasmesso al presidente dell'Assemblea regionale che incaricherà la Giunta del bilancio perchè ne riferisca all'Assemblea, unitamente alla relazione del bilancio della Regione.

Art. 19.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere enti economici e finanziari ed istituti di credito e assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico.

Possono altresì concorrere, anche per gli effetti del successivo art. 21, singoli o società private semprechè in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale secondo le modalità che saranno determinate nello statuto.

Alla nomina degli amministratori della società finanziaria gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli altri azionisti concorrono in proporzione all'ammontare delle rispettive partecipazioni azionarie.

All'Amministrazione regionale è riservata la nomina di almeno la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione ed in complesso alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico in ogni caso la nomina di tre quarti di tali componenti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è scelto fra i componenti la cui nomina è riservata all'Amministrazione regionale ed il vice presidente fra gli altri.

Art. 20.

La Regione siciliana è autorizzata a sottoscrivere il capitale della costituenda società per la somma di L. 12 000 000 000 da iscriversi in bilancio in ragione di L. 2 000 000 000 per ciascun esercizio finanziario dal 1957-58 al 1962-63 ed a concorrere ai successivi aumenti di capitale nei limiti della spesa che sarà di volta in volta determinata con legge di bilancio.

L'importo del fondo per le partecipazioni azionarie in società industriali istituito con legge regionale 20 marzo 1950, n. 29 è trasferito alla società finanziaria quale ulteriore apporto della Regione al capitale iniziale della medesima.

Le attività e passività risultanti dall'ultimo bilancio approvato della gestione del fondo anzidetto vengono assunte dalla società finanziaria.

Art. 21.

Entro il limite di consistenza del quintuplo del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato, la società potrà emettere obbligazioni in serie speciali, a fronte di determinati investimenti industriali, costituite all'uopo in gestione speciale. Le obbligazioni saranno fruttifere di un interesse fisso, fruiranno di una partecipazione agli utili annualmente realizzati dalla gestione speciale nella forma di maggiorazione di interesse ed anche di sorteggio di premi, e, sotto determinate condizioni, potranno essere convertibili in azioni della società finanziaria o in azioni delle società finanziate dalla gestione speciale.

Art. 22.

Alle obbligazioni emesse dalla società finanziaria, quando il Comitato interassessoriale per il credito e il risparmio riconosca di pubblico interesse i corrispondenti investimenti industriali, può essere accordata, con decreto del Presidente della Regione da emanarsi su proposta dell'Assessore per gli affari economici di concerto con quello per l'industria e commercio e previa deliberazione della Giunta regionale, la garanzia della Regione siciliana per il rimborso del capitale e per la corresponsione degli interessi entro il limite di L. 10 000 000 000.

Le obbligazioni che sono assistite dalla garanzia di cui al presente articolo sono equiparate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.

Gli istituti o gli enti incaricati del servizio di tesoreria per conto della Regione sono autorizzati ad investire nei limiti indicati dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1952, n. 17, le disponibilità di cassa in titoli obbligazionari, emessi in relazione al comma precedente.

Art. 23.

Allo scopo di agevolare la costruzione di bacini di carenaggio il Governo della Regione è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria a favore di enti pubblici che abbiano come finalità di favorire un maggiore sviluppo dei traffici portuali a sollievo dell'economia regionale, ovvero di società private regolarmente costituite, che si propongano la costruzione e la gestione di bacini di carenaggio, qualora al capitale delle medesime partecipi la società finanziaria di cui all'art. 16.

Nella concessione del contributo previsto nel precedente comma debbono essere tenute presenti, in quanto compatibili, le norme degli articoli 2 e 4 della legge regionale 21 dicembre 1950, n. 102.

Per i fini previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 300 000 000 per 35 esercizi consecutivi a decorrere da quello corrente 1957-1958.

E' autorizzata, altresì, l'ulteriore spesa che si renda necessaria per le effettive esigenze che sarà per ciascun esercizio determinata con legge di bilancio.

Art. 24.

Il contributo di cui al primo comma del precedente articolo può essere concesso alle dette società private regolarmente costituite ed operanti esclusivamente nel territorio della Regione siciliana a condizione che le società medesime assumano l'obbligo di investire nelle costruzioni di officine per la riparazione di navi, nel porto della Regione al quale è destinato il bacino di carenaggio, una somma pari almeno a trenta volte il contributo predetto. Sotto pena di decadenza, la costruzione delle officine dovrà essere iniziata entro un anno dal versamento da parte della Regione della prima annualità del contributo ed essere ultimata nel biennio successivo.

La preferenza nella concessione del contributo previsto dal primo comma del precedente articolo sarà data agli enti pubblici.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle medie e piccole imprese per bacini di carenaggio destinati a naviglio di stazza non superiore a 5 mila tonnellate, semprechè siano collegate con officine di riparazione di adeguato sviluppo.

Art. 25.

La concessione del contributo previsto dagli articoli 23 e 24 è subordinata all'impegno dei beneficiari di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel porto della Regione al quale è destinato, e di sottoporre a tale condizione qualsiasi eventuale trasferimento della proprietà o della gestione del bacino e di concedere ipoteca sul medesimo.

TITOLO IV

Disposizioni comuni

Art. 26.

I contributi previsti nel titolo primo della presente legge sono accordati con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio su istanza documentata degli interessati. Per i contributi previsti negli articoli 23 e 24 il provvedimento è adottato previa delibera della Giunta regionale.

I progetti preventivi di spesa per le opere, impianti, servizi ed attrezzature previsti dalla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge, sono sottoposti al parere del Genio civile.

I provvedimenti di concessione di contributo sono adottati sentito il Comitato consultivo per l'industria.

Art. 27.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse a preferenza a quelle imprese che rivestono particolare importanza per l'economia regionale sotto il profilo:

a) della massima occupazione;

b) della utilizzazione di materie prime siciliane od approvvigionabili per la situazione geografica dell'Isola, a condizioni favorevoli;

c) dello sviluppo di determinati settori chiave per l'economia siciliana in regime di economia di mercato, semprechè non abbiano capacità di autofinanziamento o non rivestano carattere monopolistico,

d) del miglioramento dei redditi di lavoro con l'istituzione dei premi di produzione e la concessione di indennità varie ed integrative delle prestazioni mutualistiche ed infortunistiche.

Art 28

I contributi previsti dalla presente legge ed i finanziamenti con fondi statali e regionali ad imprese industriali saranno regolati in modo da assicurare alle imprese stesse un apporto di capitale privato non inferiore ad un terzo del fabbisogno previsto per il capitale di impianto e di primo avviamento dello stabilimento industriale.

Il comma precedente non si applica alle ipotesi in cui la società finanziaria operi in concorso con enti pubblici o con società da essi controllate

Allorchè si tratti di piccole imprese il limite di un terzo previsto dal primo comma è ridotto ad un quarto.

Art 29.

Le imprese beneficiarie dei contributi e delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute alla osservanza dei vigenti contratti nazionali di lavoro ed alla istituzione di mense aziendali e di opere igienico-assistenziali obbligatorie per legge

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, nonchè la mancata osservanza della legislazione sociale vigente, dà luogo alla cessazione del godimento dei contributi e delle agevolazioni che viene pronunciata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio Restano, in ogni caso, salvi i diritti dei terzi.

Art 30

I decreti di concessione o di revoca dei contributi di cui alla presente legge sono pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

TITOLO V

Agevolazioni fiscali

Art 31

Per l'attuazione, nel territorio della Regione siciliana, delle agevolazioni fiscali contemplate da leggi nazionali aventi per oggetto « Provvedimenti per il Mezzogiorno » si applicano l'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29 e la legge regionale 7 dicembre 1953, n 61

L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* per non oltre il 50 per cento degli utili dichiarati ed accertati con le modalità all'uopo stabilite da leggi nazionali ed investiti nella costruzione o riattivazione od ampliamento di impianti industriali, aventi le caratteristiche contemplate dalla presente legge, potrà essere concessa, nei cinque esercizi che avranno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che già siano state ammesse ai benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 1950, n 29, e successive aggiunte e modificazioni ma a partire dalla data di cessazione del godimento dei detti benefici.

Art 32.

Per le finalità degli articoli 14 e 15 l'entità del contributo annuo non potrà superare nel complesso rispettivamente l'importo di L. 400 milioni e di L 8 milioni.

Art 33

Alle spese ricadenti nell'anno finanziario 1957-58 previste dalla presente legge si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap 23 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art 34.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, l'Assessore al bilancio ed agli affari economici, le norme per la gestione delle zone industriali previste dalla legge regionale 21 aprile 1953, n 30, nonchè quelle necessarie per il coordinamento con la presente legge sia delle norme statali che di quelle regionali concernenti le zone industriali

Il prezzo di cessione dei terreni compresi nelle zone industriali è fissato annualmente con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con gli Assessori ai lavori pubblici, al bilancio ed agli affari economici, tenuto conto del prevedibile ammontare complessivo delle indennità di espropriazione, tenuto altresì conto dei prevedibili costi di acquisizione delle aree all'uso cui devono essere destinate.

Art 35

L'Assessore preposto agli affari economici è autorizzato a stipulare con l'I R F I S su delibera del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione dei fondi previsti dalla presente legge, a determinare il compenso da attribuire allo stesso o le modalità da osservarsi per l'impiego o il versamento degli interessi spettanti alla Regione sia sui fondi non utilizzati, sia su quelli impiegati nelle operazioni previste dalla legge medesima

Nella convenzione vanno riportate le modalità previste dai commi quarto quinto, sesto dell'art 10 e dai commi quinto e sesto dell art 11 della presente legge.

Art 36

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le agevolazioni previste nei titoli I e II della legge 20 marzo 1950, n 29, sono accordate con le modalità previste dall art 31 della presente legge

Art 37

Fino a quando non sarà provveduto alla costituzione della società finanziaria di cui all art 16 della presente legge il fondo per le partecipazioni azionarie continuerà ad essere amministrato dal Comitato tecnico amministrativo nominato con il decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 1950, n 61 A, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n 41, del 28 ottobre 1950, con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge

Art 38

Il titolo terzo della legge regionale 20 marzo 1950, n 29, è abrogato

Art 39

La lettera c) dell'art 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n 36, è modificata come segue « Da quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria ».

Art 40

In caso di impugnativa della presente legge essa potrà essere promulgata con le eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla sentenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana e ciò entro un mese dalla pubblicazione della sentenza stessa

Art 41

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 agosto 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

DECRETO PRESIDENZIALE 29 luglio 1957, n 203-A.

Sostituzione di componente effettivo della Giunta provinciale amministrativa di Palermo per il quadriennio 1957 60.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 43 del 6 agosto* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo statuto della Regione siciliana,

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1944, n 111,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n 203,

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1955, n. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977,

Visto il proprio decreto 9 marzo 1957, n. 56-A concernente la nomina dei componenti della Giunta provinciale amministrativa di Palermo per il quadriennio 1957-1960,

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Aldo Ferrara che ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente effettivo,

Vista la proposta formulata dall'Assessorato regionale dell'amministrazione civile e della solidarietà sociale,

Decreta

L'avv. Francesco Reale è nominato componente effettivo della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela di Palermo, in sostituzione dell'avv. Aldo Ferrara dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 luglio 1957

LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. **251 A.**

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 24 agosto 1957*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana,

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3,

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,

Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57

Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L. 6 600 000 gli stanziamenti dei capitoli numeri 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-1957 per provvedere a spese di cui ai fini dei capitoli medesimi,

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale,

Considerato che il capitolo n. 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità,

Su proposta dell'Assessore al bilancio;

Decreta

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la terza prelevazione di complessive L. 6 600 000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, rubrica « Bilancio »

Cap. n. 10 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni »		L. 3 500 000
Art. 2 - Presidenza	L. 500 000	
Art. 16 - Trasporti e comunicazioni	» 1 500 000	
Art. 17 - Pesca, attività marinare e artigianato	» 1 500 000	
	L. 3 500 000	
Cap. n. 11 - « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario ecc. »		L. 1 600 000
Art. 1 - Bilancio	L. 600 000	
Art. 2 - Presidenza	» 1 000 000	
	L. 1 600 000	
Cap. n. 12 - « Sussidi al personale in attività di servizio a quello cessato, ecc. »		L. 1 500 000
Art. 1. - Bilancio	L. 500 000	
Art. 4 - Finanze	» 600 000	
Art. 5. - Demanio	» 400 000	
	L. 1 500 000	

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 giugno 1957

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 luglio 1957. Registro n. 1, foglio n. 2.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. **252 A.**

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 24 agosto 1957*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana,

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3,

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,

Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57,

Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L. 62 250 000 gli stanziamenti dei capitoli numeri 36, 37, 368, 372, 373 e 375 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-57 per provvedere a spese di cui ai fini dei capitoli medesimi,

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale,

Considerato che il capitolo n. 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità,

Su proposta dell'Assessore al bilancio,

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la quarta prelevazione di complessive L. 62 250 000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, rubrica « Presidenza della Regione »

Cap. n. 36 - « Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori »	L. 2 000 000
Cap. n. 37 - « Spese riservate »	» 1 000 000
Cap. n. 368 - « Spese e contributi straordinari per la stampa e la propaganda dell'autonomia, ecc. »	» 8 250 000
Cap. n. 372 - « Contributi da stabilirsi mediante apposite convenzioni, ecc. »	» 20 000 000
Cap. n. 373 - « Fondo destinato per la concessione di sussidi, concorsi e contributi, ecc. »	» 30 000 000
Cap. n. 375 - « Spese per la formazione e per l'espletamento del bando di concorso nazionale, ecc. »	» 1 000 000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 giugno 1957

p. *Il Presidente* LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 luglio 1957. Registro n. 1, foglio n. 10.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 253 A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 24 agosto* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana,
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n 3,
Visto l'art 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,
Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n 55, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57
Ravvisata la necessità di aumentare di L 32 000 000 lo stanziamento del capitolo n 138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-1957 e di istituire nel bilancio medesimo il capitolo n 402-*bis* con l'assegnazione di L 5 000 000, per provvedere alle spese di cui alla denominazione dei capitoli stessi,
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale,
Considerato che il capitolo n 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità,
Su proposta dell'Assessore al bilancio,

Decreta

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, e autorizzata la quinta prelevazione di L 37 000 000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, rubrica « Demanio »

Cap n 138 - « Spese d'ufficio, di illuminazione e di riscaldamento, ecc » . L 32 000 000
Cap n 402 *bis* (di nuova istituzione) — « Spese per l'acquisto di attrezzi scientifici da destinare ad Istituti di istruzione secondaria allo scopo di migliorare l'attrezzatura dei loro gabinetti scientifici » » 5 000 000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione
L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge
Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 giugno 1957

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 luglio 1957 Registro n 1, foglio n 3

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n 254-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 47 del 24 agosto* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana,
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n 3,
Visto l'art 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,
Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n 55, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956 57
Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L 15 000 000 lo stanziamento del capitolo n 169 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale degli uffici periferici ecc » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-57 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo,
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale,
Considerato che il capitolo n 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità,
Su proposta dell'Assessore al bilancio,

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, e autorizzata la sesta prelevazione di L 15 000 000 che si assegna al seguente capitolo n 169 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale degli uffici periferici, ecc » dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Agricoltura »
Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione
L'Assessore proponente e autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge
Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Palermo, addì 29 giugno 1957

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo addì 23 luglio 1957 Registro n 1, foglio n 4

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n 255 A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 47 del 24 agosto* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n 3,
Visto l'art 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,
Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n 55, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57;
Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L 11 500 000 gli stanziamenti dei capitoli numeri 204, 209 e 452 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956 57 per provvedere a spese di cui ai fini dei capitoli medesimi,
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale,
Considerato che il capitolo n 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste ecc » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità,
Su proposta dell'Assessore al bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, e autorizzata la settima prelevazione di L 11 500 000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, rubrica « Foreste e rimboschimenti »

Cap n 204 - « Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi, ecc » . L. 5 000 000
Cap n 209 - « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc » . . . . » 2 500 000
Cap n 452 - « Spese per l'acquisto di automezzi per la necessità degli uffici periferici » . » 4 000 000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 giugno 1957

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 luglio 1957. Registro n 1, foglio n. 5.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 256 A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 24 agosto* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n 3,

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,

Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n 55, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57

Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L 8 000 000 gli stanziamenti dei capitoli numeri 232 e 475 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-57 per provvedere a spese di cui ai fini dei capitoli medesimi,

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il capitolo n 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità,

Su proposta dell'Assessore al bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la ottava prelevazione di L 8 000 000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata rubrica « Industria e commercio ».

Cap n 232 - « Indennità e rimborsi di spese, per missioni al personale degli uffici provinciali e periferici » . . . . L. 3 000 000

Cap n 475 - « Concorso della Regione alle spese di funzionamento della Fondazione « Mario Gatto » con sede in Caltanissetta, ecc » . » 5 000 000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 giugno 1957

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 luglio 1957. Registro n 1, foglio n. 6

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 257 A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 47 del 24 agosto* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n 3;

Visto l art 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,

Vista la legge regionale 11 dicembre 1956 n 55 che approva il bilancio della Regione siciliana per l anno finanziario 1956 57,

Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L 16 500 000 gli stanziamenti dei capitoli numeri 268 e 295 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956 57 per provvedere a spese di cui ai fini dei capitoli medesimi,

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale,

Considerato che il capitolo n 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità,

Su proposta dell'Assessore al bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la nona prelevazione di L. 16 500 000 che si assegnano ai capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, rubrica « Pubblica istruzione ».

Cap n 268 - « Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate dell'Amministrazione regionale » . . . . L. 6 500 000

Cap n 295 - « Assegni, sussidi e contributi ad accademie, enti culturali, ecc » . . . . . » 10 000 000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 giugno 1957

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 luglio 1957. Registro n 1, foglio n 7.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 258 A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 47 del 24 agosto* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana,

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n 3,

Visto l art 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,

Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n 55, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956 57,

Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L 61 000 000 gli stanziamenti dei capitoli numeri 534 e 544 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956 57 per provvedere a spese di cui ai fini dei capitoli medesimi,

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale,

Considerato che il capitolo n 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità,

Su proposta dell'Assessore al bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956 57, è autorizzata la decima prelevazione di L 61 000 000 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuna di essi indicata, rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »

Cap n 534. - « Soccorsi in favore di lavoratori e loro famiglie, ecc » . . . . L. 1.000 000

Cap n 544 - « Somme da versare al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori, ecc. . . . . » 60 000 000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Palermo, addì 29 giugno 1957

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 luglio 1957. Registro n. 1, foglio n. 8.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 259-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 24 agosto 1957*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di L. 30 000 000 lo stanziamento del capitolo n. 567 « Contributi ad enti, patronati, istituzioni e associazioni giuridicamente costituiti, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-57 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale,

Considerato che il capitolo n. 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore al bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la undicesima prelevazione di L. 30 000 000 che si assegna al capitolo n. 567 « Contributi ad enti, patronati, istituzioni e associazioni giuridicamente costituiti, ecc. » dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Solidarietà sociale »

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Palermo, addì 29 giugno 1957

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 luglio 1957 Registro n. 1, foglio n. 9.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1957, n. 260-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 47 del 24 agosto 1957*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana,

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n 3;

Visto l'art 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n 55, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57;

Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L 8 900 000 lo stanziamento del capitolo n 169 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale degli uffici periferici, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-57 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Vista la lettera n. 1071-62 della Segreteria della Giunta regionale,

Considerato che il capitolo n. 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità,

Su proposta dell'Assessore al bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la dodicesima prelevazione di L 8 900 000 che si assegna al seguente capitolo n 169 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale degli uffici periferici, ecc » dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Agricoltura ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 giugno 1957

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 5 agosto 1957. Registro n. 1, foglio n 13.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 agosto 1957, n. 2.

Istituzione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero della Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 52 del 18 settembre 1957*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15, con il quale il Governo della Regione è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per la istituzione di una azienda autonoma per la utilizzazione delle risorse idrominerali di cui all'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, nonchè di altra azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero di proprietà della Regione;

Visto il proprio decreto legislativo 25 marzo 1957, n. 1, con il quale si è provveduto alla istituzione della prima delle due aziende autonome predette;

Ritenuto che occorre procedere alla istituzione della azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero della Regione, allo scopo di utilizzare produttivisticamente gli immobili, gli impianti e le attrezzature realizzati in applicazione delle leggi regionali 18 febbraio 1955, n. 15, 4 febbraio 1955, n. 11, 12 febbraio 1955, n 12 e 3 agosto 1953, n. 45,

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio, finanze e demanio,

Decreta:

Art. 1.

E' istituita con sede in Palermo, l'Azienda autonoma turistico-alberghiera col compito di amministrare e valorizzare gli impianti turistici ed alberghieri facenti parte del patrimonio della Regione.

Art. 2.

Sono organi dell'Azienda:

a) il presidente,

b) il vice presidente,

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei revisori,

e) il direttore amministrativo.

Art 3

Il presidente dell'Azienda e nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore preposto alla amministrazione del turismo e spettacolo di concerto con quel o preposto al demanio fra persone che non siano, comunque, alle dipendenze della Regione

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'Azienda

Firma la corrispondenza, gli atti ed i contratti relativi al funzionamento dell'Azienda

Nei casi di urgenza, ha facolta di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio dandone immediata comunicazione ai singoli componenti del Consiglio medesimo, al quale saranno sottoposti, per la ratifica, nella prima seduta successiva

Tali provvedimenti diventano esecutivi dopo l'approvazione dell'Amministrazione turismo e spettacolo nei casi nei quali essa e richiesta.

Art 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) da un membro rappresentante dell'Assessore preposto al demanio che e di diritto il vice presidente,

b) da due presidenti di enti provinciali per il turismo della Regione siciliana,

c) da un esperto in materia amministrativa;

d) da due esperti in materia turistico alberghiera

Il vice presidente, nei casi di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce nell'espletamento delle relative funzioni

Egli esercita altresi le attribuzioni che dal presidente gli siano delegate

Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio d amministrazione senza diritto a voto.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un impiegato di concetto dell'Azienda

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque componenti

Le deliberazioni vengono adottate con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Il presidente e i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore preposto al turismo e allo spettacolo, di concerto con quello preposto al demanio.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati Non possono avere rapporti d'affari con l'Azienda nè direttamente ne indirettamente, nè quali procuratori, nè quali amministratori o rappresentanti di enti, società o privati.

Art 6.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione

a) parenti ed affini tra di loro fino al 4° grado incluso.

b) parenti ed affini fino al 4° grado incluso del direttore amministrativo e dei dipendenti dell'Azienda

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni previste dal presente articolo, decadono dalla carica.

Art 7.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) determinare il programma di attività dell'Azienda, in relazione alle direttive di massima impartite dall'Assessore preposto al turismo e allo spettacolo;

b) deliberare sul bilancio preventivo e sul rendiconto, approvando nello stesso tempo la relazione tecnico-amministrativa e finanziaria relativa alla gestione dell'esercizio decorso e proponendo i programmi di attività per l'esercizio successivo,

c) deliberare i regolamenti interni e di gestione,

d) deliberare l'ordinamento del personale, il relativo trattamento economico in base alle norme che regolano il rapporto di impiego privato. Le assunzioni sono effettuate esclusivamente in base a concorso,

e) decidere sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni immobili e quelli mobili;

f) deliberare su ogni altra questione che ad esso venga sottoposta dal presidente.

Art 8.

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente sono soggette all'approvazione dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo

Le deliberazioni previste al primo comma debbono essere inviate entro dieci giorni da quello in cui sono adottate, all'Assessore preposto all'amministrazione del turismo ed allo spettacolo che provvede all'approvazione di esse o al rifiuto motivato

Le delibere previste alle lettere c), d) ed e), dell'articolo precedente sono inviate entro il termine anzidetto per tramite e corredate del parere dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, all'Assessore preposto al demanio che provvede all'approvazione di esse o al rifiuto motivato.

Tutte le delibere divengono eseguibili se, trascorso il termine di trenta giorni, l'Assessore non si sia pronunciato.

Art 9.

Ove dovessero ricorrere giustificati motivi, il Presidente della Regione, su richiesta dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, di concerto con quello preposto al demanio, può sciogliere il Consiglio di amministrazione ed affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario

Entro sei mesi da tale nomina il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

Art 10.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed esercita le funzioni determinate dagli articoli 2403 e seguenti, del Codice civile

Esso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti designati uno effettivo ed uno supplente dal Presidente della Regione e due effettivi ed uno supplente dall'Assessore préposto al bilancio ed appartenenti alla Corte dei conti ed alla Ragioneria generale

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati

Il presidente del Collegio è eletto dai sindaci.

Art 11.

Ai consiglieri ed ai revisori si applicano — per quanto non espressamente previsto — le disposizioni del Codice civile concernenti la incompatibilità e la decadenza.

Art 12.

Il direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a concorso per titoli il cui bando, preventivamente approvato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, di concerto con quello preposto al demanio è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

Il concorso deve essere espletato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, e successivamente, entro tre mesi dalla vacanza del posto.

In caso di vacanza del posto di direttore amministrativo, il presidente dell'Azienda ne esercita le funzioni.

Il Consiglio designa il dipendente dell'Azienda che sostituisce il direttore amministrativo nelle funzioni, in caso di assenza o impedimento.

Art. 13.

Il direttore amministrativo è capo degli uffici e del personale dell'Azienda.

Cura la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo; dirige l'andamento dell'Azienda; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; propone al Consiglio i provvedimenti relativi al personale ed infligge le sanzioni disciplinari, salvo ratifica del Consiglio.

Provvede alla conservazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare dell'Azienda ed alla tenuta dei registri di consistenza, esercita la vigilanza sulla custodia e sul movimento dei valori pertinenti all'Azienda e provvede per la tenuta delle scritture contabili, firma la corrispondenza ordinaria e controfirma gli atti e mandati di pagamento firmati dal presidente, esplica ogni altro compito a lui deferito dai regolamenti interni e di gestione nonchè dal presidente dell'Azienda.

Art. 14.

Sono assegnati all'Azienda, costituendone patrimonio indisponibile, i beni immobili, i beni mobili, le attrezzature, l'arredamento e comunque tutto ciò che fa parte dei complessi turistico-alberghieri che sono già acquistati al patrimonio regionale e quelli che lo saranno in virtù delle leggi regionali 18 febbraio 1955, n. 15, nonchè delle leggi regionali 3 agosto 1953, n. 45 e 12 febbraio 1955, n. 12, 4 febbraio 1955, n. 11 e di eventuali leggi o provvedimenti successivi.

Per la consegna e la tenuta dei beni di cui al precedente comma si osservano per quanto applicabili le disposizioni legislative regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, nonchè le istruzioni sui servizi del provveditorato generale dello Stato approvato con decreto Ministeriale 24 agosto 1940, n. 2980.

Il patrimonio disponibile dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili acquistati con le disponibilità economiche dell'Azienda medesima, o provenienti da eventuali donazioni o lasciti.

Art. 15.

L'Azienda per la gestione degli alberghi si avvale, a mezzo di convenzioni, di società alberghiere di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria a norma del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15.

Per la gestione di villaggi turistici, campeggi e tendopoli si applicano le norme previste dall'art. 8 della legge regionale 3 agosto 1953, n. 45.

Art. 16.

A costituire le entrate dell'Azienda concorrono:

a) i redditi ed i proventi dei beni patrimoniali della Azienda;

b) gli interessi delle somme depositate in conto corrente fruttifero;

c) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

d) eventuali contributi a carico del bilancio della Regione.

Art. 17.

Fanno carico al bilancio dell'Azienda tutte le spese inerenti all'amministrazione dei complessi ad essa affidati.

Art. 18.

Sull'utile netto di esercizio deve essere prelevato il 50 % da destinare quanto il 5 % al fondo di riserva, quanto al 45 % al potenziamento e al miglioramento del patrimonio turistico alberghiero ad essa affidato.

La parte rimanente va versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata di bilancio della Regione.

Art. 19.

Per l'incremento del patrimonio affidato all'Azienda, previa autorizzazione dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, che vi provvede di concerto con quello preposto al demanio, può provvedersi ad acquisizioni ed opere straordinarie.

Per le operazioni di cui al precedente comma l'Azienda previa autorizzazione dell'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, di concerto con l'Assessore preposto al demanio, può ricorrere per anticipazioni o mutui, oltre che agli istituti di cui all'art. 125 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3.

Resta comunque escluso che a tali realizzazioni possano essere destinati utili non risultanti dai bilanci consuntivi già approvati.

Le alienazioni dei beni immobili disponibili sono autorizzate dall'Assessore preposto al turismo ed allo spettacolo, che vi provvede di concerto con quello preposto al demanio.

Il relativo ricavato è devoluto agli scopi indicati nel provvedimento assessoriale di autorizzazione.

Art. 20.

L'anno finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

Il primo esercizio scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Il bilancio annuale di previsione deve essere presentato al Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre di ciascun anno.

Quello consuntivo, corredato dal conto patrimoniale, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno stesso.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione e la relazione del Collegio dei revisori dell'Azienda, devono essere trasmessi a cura del presidente dell'Azienda a norma dell'art. 8 del presente decreto.

Il consuntivo finanziario è accompagnato dal conto patrimoniale.

Art. 21.

Il bilancio ed il rendiconto dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera della Regione sono allegati al bilancio regionale.

Art. 22.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 agosto 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 29 agosto 1957. Registro n. 1, foglio n. 28.

LEGGE 20 settembre 1957, n. 52.

Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 54 del 25 settembre 1957*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

La legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente le imposte sulle società e sulle obbligazioni, spettanti alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, si applica nel territorio della Regione medesima con le modifiche qui di seguito stabilite:

a) L'art. 13 è così sostituito:

« Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata all'Ufficio provinciale di Cassa regionale nel cui ambito la società, l'ente o l'associazione ha il proprio domicilio fiscale.

Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione dell'Ufficio provinciale di Cassa regionale comprovante l'avvenuto versamento ».

b) L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione e le soprattasse sono iscritte a ruolo e riscosse, per conto della Regione siciliana, in unica soluzione, alla scadenza bimestrale più vicina ».

c) Il primo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'art. 12 debbono essere indicati la specie, il numero e il valore nominale complessivi dei titoli, nonchè, per i titoli quotati in borsa, la media dei prezzi di compenso. L'imposta deve essere versata all'Ufficio provinciale di Cassa regionale entro il termine stabilito dall'art. 13 ».

Art. 2.

La contabilizzazione delle entrate relative ai tributi indicati nel precedente art. 1 finora affluite nelle Casse dello Stato, sarà effettuata in sede di regolamentazione definitiva dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

Art 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 20 settembre 1957

LA LOGGIA

OCCHIPINTI — LO GIUDICE

LEGGE 20 settembre 1957, n. 53.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1954, n. 32.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 54 del 25 settembre* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

L'art. 13 della legge 2 agosto 1954, n. 32 è sostituito dal seguente

« L'Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione dei lavori a trattativa privata nei casi previsti dal regio decreto 18 novembre 1923, n 2440 e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827

L'Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato altresì a provvedere in economia all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, nei casi previsti dal regio decreto 25 maggio 1895, n 350, e successive modifiche

Per l'esecuzione dei lavori in economia o a trattativa privata e richiesto il parere degli organi consultivi indicati dal precedente art 11 nei limiti della rispettiva competenza

E' richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa ai sensi delle norme vigenti qualora l'importo dei lavori superi le lire 50 milioni e si intenda provvedere mediante appalto a trattativa privata o in economia, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto concorso ».

Art 2.

Per i lavori che importino nel loro complesso netto definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L 3 000 000 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione degli stessi

Il certificato deve essere confermato dall'Ispettorato tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione ordinaria pluriennale quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore a L 3 000 000

Art 3.

Le aperture di credito previste dall'art 17 della legge 2 agosto 1954, n 32, possono essere utilizzate anche per la corresponsione alle imprese appaltatrici di lavori delle anticipazioni del doppio decimo dell'importo contrattuale dei lavori ai sensi dell art 15 della stessa legge 2 agosto 1954, n 32

Art 4.

Agli ispettori ai lavori, di cui all'art. 27 della legge sono, altresì, attribuite le funzioni di ispettori superiori del ruolo tecnico di gruppo *A* dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il quarto comma dell'art 8 della legge 2 agosto 1954 n 32, modificato dalla legge 17 febbraio 1956, n 10, è soppresso e sostituito dal seguente

« La retribuzione dei collaudatori delle opere regionali è stabilita in base alla tariffa nazionale ridotta del 20 per cento ».

Art 6

Il comma primo dell'art 11 della legge 2 agosto 1954, n 32, modificato con la legge regionale 17 febbraio 1956, n. 10, è sostituito dai seguenti

« Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri per le opere pubbliche di interesse regionale anche se di competenza degli enti locali nei casi previsti dalle vigenti leggi sono i seguenti

a) ispettore superiore del ruolo tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici per le opere di importo fino a L 25 000 000,

b) ispettore centrale del medesimo ruolo per le opere di importo fino a L 50 000 000,

c) il Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le opere di importo superiore a L 50 000 000

Sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori, sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi e sull'autorizzazione a sospendere i lavori, indipendentemente dall'opera, dovrà sentirsi il parere dell'ispettore centrale di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

Sulle controversie insorte con le imprese per un importo fino a L 10 000 000, qualunque sia l'importo del contratto, dovrà essere sentito il parere dell'ispettore centrale di cui alla precedente lettera *b*), per quelle, invece, di importo superiore a L 10 000 000 il parere del Comitato tecnico, amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche ».

Art. 7.

L'art 12 della legge 2 agosto 1954, n 32, è così modificato:

« Per l'approvazione dei progetti relativi alle opere igieniche e sanitarie e ad edifici scolastici, qualunque sia l'importo, il parere del Comitato tecnico amministrativo e quello della Commissione prevista dall'art 6 della legge regionale 12 aprile 1952, n 12 e successive modifiche, sostituisce il parere degli organi sanitari previsto dall'art 228 del regio decreto 27 luglio 1943, n 1265 e successive modifiche, conformemente a quanto disposto dall art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 ».

Art 8.

Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, se non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica amministrativa giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite, giusta agli articoli 808, 809, 810, 811 del Codice procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n 2248, al giudizio di un Collegio arbitrale così costituito

a) dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa o un magistrato del Consiglio di Stato, membro del Consiglio di giustizia amministrativa, da lui designato,

b) dal presidente del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia o un suo delegato,

c) da un membro scelto dal Primo presidente della Corte di appello di Palermo fra i membri giudicanti dalla stessa Corte di appello.

Art 9

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 20 settembre 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 20 settembre 1957, n. 54.
Provvidenze per colonie permanenti marine e montane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 54 del 25 settembre* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire nel territorio della Regione edifici per colonie permanenti marine e montane ed a provvedere alla loro completa attrezzatura.

Art. 2.

Il programma delle opere è predisposto dall'Assessore alla amministrazione civile e solidarietà sociale, d'intesa con l'Assessore all'igiene e sanità ed è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3.

La progettazione e l'esecuzione delle opere è affidata allo Assessorato per i lavori pubblici di concerto con l'Assessorato per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale e con quello per l'igiene e la sanità.

Le opere relative agli impianti di cui alla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Tutti gli atti relativi alla esecuzione di opere, forniture e prestazioni da effettuarsi in applicazione della presente legge sono registrati a tassa fissa.

Art. 4.

Alle attrezzature necessarie per le colonie provvede direttamente l'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale.

Art. 5.

La gestione delle colonie costruite in applicazione della presente legge è affidata dall'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale annualmente e, nell'ordine preferenziale, ai Patronati scolastici, ai Comuni, ai Consorzi di comuni e ad enti pubblici, organizzazioni od enti legalmente costituiti aventi finalità assistenziali, con apposita convenzione da stipularsi fra l'Assessore medesimo e l'ente interessato, previa inclusione di clausole comminatorie, per il caso di inosservanza delle norme inerenti alle modalità di gestione, custodia e conservazione delle opere stabili e delle attrezzature.

Art. 6.

All'onere derivante dall'art. 3 della presente legge si provvede con la spesa di L. 900 milioni, ripartita in eguale ammontare per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Per le finalità di cui all'art. 4 si provvede con la spesa di L. 150 milioni ripartita in eguale misura per gli esercizi indicati al comma precedente.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 settembre 1957.

LA LOGGIA

FASINO — LANZA — MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 20 settembre 1957, n. 55.

Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 54 del 25 settembre 1957*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione della Regione è autorizzata a concedere, in favore dei Comuni della Regione, contributi da destinare alla costruzione, all'ampliamento, al potenziamento, al rinnovamento

a) di impianti di produzione di energia elettrica nei Comuni delle isole minori e in quei Comuni ove esistono aziende municipali o municipalizzate;

b) di impianti di allacciamento a linee di trasporto di energia elettrica nei Comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti, nonchè nelle borgate o frazioni di qualsiasi Comune;

c) di impianti di distribuzione di energia elettrica nei Comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti, nonchè le borgate o frazioni di qualsiasi Comune.

Nei predetti impianti sono comprese le eventuali cabine secondarie, i trasformatori, le linee complete con ogni opera accessoria connessa. Nel preventivo, ai fini del contributo, è inclusa la spesa per espropri e indennizzi, per costituzione di servitù, nonchè una percentuale non superiore al 3% per spese generali di amministrazione, progettazione ed imprevisti.

Non sono ammessi a contributo gli impianti che, per contratto intervenuto con il fornitore dell'energia, devono essere costruiti a carico di quest'ultimo.

La misura del contributo può raggiungere il 90% della spesa a carico del Comune.

I contributi di cui sopra possono essere concessi anche per il riscatto degli impianti di produzione di energia elettrica di cui alla lettera *a*) e di distribuzione nei Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti e nei Comuni delle isole minori, quando sono di proprietà di aziende private.

Per i Comuni delle isole minori e per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, le spese per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e il rinnovamento degli impianti di distribuzione sono a totale carico della Regione, quando le condizioni del bilancio comunale non consentono l'assunzione di spesa per i fini indicati nella presente legge.

Art. 2.

Le opere costruite con i contributi indicati dalla presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente, nonchè dall'ultimo comma dell'art. 5, rimangono di proprietà dei Comuni, i quali possono tuttavia affidarne, con contratto comunale, la gestione all'ente pubblico o privato che abbia l'appalto della fornitura della energia per i pubblici servizi.

Può altresì essere affidata all'ente pubblico o privato che abbia l'appalto della fornitura dell'energia elettrica la gestione degli impianti e delle reti elettriche costruiti in applicazione del regio decreto 12 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 3.

I contributi sono concessi ai Comuni, che ne inoltrino richiesta corredata da progetto e preventivo di spesa, con decreto dell'Assessore per l'amministrazione civile di concerto con l'Assessore per il bilancio, sentito il parere in linea tecnica e sulla congruità dei prezzi dell'Ente siciliano di elettricità, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5.

Il Comune, ove intenda affidare la costruzione dell'impianto all'Ente siciliano di elettricità e quest'ultimo accetti, ha facoltà di trasferire al medesimo tutti i propri diritti relativi alla proprietà dell'impianto da costruire ed ai contributi erogati o da erogare ai termini della presente legge.

Art. 4.

I contributi concessi ai sensi della presente legge sono corrisposti dopo il collaudo delle opere.

A richiesta degli interessati possono essere liquidati acconti previa esibizione degli stati di avanzamento.

La misura complessiva degli acconti non può essere superiore al 75 % del contributo concesso ed è determinata sulla base dei lavori effettuati, rispettando il rapporto fra la spesa ammessa a contributo e la misura di questo.

Ove le opere ammesse a contributo non siano eseguite dall'Ente siciliano di elettricità, il Genio civile competente provvede al visto sugli stati di avanzamento dei lavori ed al collaudo finale dei medesimi. Per le opere eseguite dall'E.S.E. al visto e al collaudo provvede l'Ispettorato dell'amministrazione regionale per i lavori pubblici.

Art. 5.

Ove più Comuni contermini o comunque vicini intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge per opere di cui al punto *b*) dell'art. 1, le relative proposte, corredate dai progetti di massima, sono presentate all'Assessorato per l'amministrazione civile il quale provvede all'inoltro delle proposte all'Ente siciliano di elettricità per l'esame tecnico di cui all'art. 3, comma primo, e per il coordinamento delle proposte e dei progetti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2.

Su proposta dell'Ente predetto, l'Assessore può disporre che i vari progetti siano sostituiti da un progetto unico coordinato. Detto progetto viene redatto dall'E.S.E. e contiene la ripartizione degli oneri relativi tra i Comuni interessati.

L'Assessore può affidare all'E.S.E. la costruzione dell'opera, in tal caso l'Ente siciliano di elettricità si sostituisce ai Comuni interessati a tutti gli effetti della presente legge.

Art 6.

Le opere relative agli impianti di cui alla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n 2359.

Art 7.

Gli atti relativi all'esecuzione di opere, forniture e prestazioni da effettuarsi nell'esecuzione della presente legge, sono registrati a tassa fissa.

Art 8.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con spesa ripartita di L 1 250 000 000 di cui non più di un decimo per le finalità previste dall'art 1, comma sesto, in ragione di L 250 000 000 per esercizio da stanziare nel bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio 1957-58

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare le variazioni necessarie con proprio decreto.

E' altresì autorizzata ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1950, n 96, l'iscrizione nella categoria III del bilancio delle quote ricadenti negli esercizi successivi a quello 1957-1958

Art 9.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 21 dicembre 1953 n 71 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1954, n. 1, si applicano, in quanto compatibili, con la presente legge

Art 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 settembre 1957

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE — LANZA

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 56.

Provvedimenti per la ricostituzione della piccola proprietà fondiaria nei comprensori di bonifica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 58 del 26 ottobre* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

Al fine di tutelare la piccola proprietà, i piani di espropriazione occorrenti per la esecuzione di opere dirette alla costruzione di invasi per l'irrigazione ed opere connesse, per la esecuzione delle quali si sia reso indispensabile procedere ad esproprio, che saranno predisposti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, o dagli enti concessionari delle opere, devono prevedere la ricostituzione, nell'ambito del comprensorio irriguo, delle piccole aziende soggette ad espropriazione

I proprietari soggetti all'espropriazione per le opere e le cui aziende andrebbero ricostituite, possono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano, dichiarare di rinunciare alla ricostituzione, nel qual caso si procederà alla liquidazione della indennità di esproprio Della pubblicazione del piano deve essere dato avviso ai proprietari interessati

Il piano particolareggiato delle espropriazioni è approvato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste. Tale approvazione tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilità anche per le espropriazioni dirette alla ricostituzione aziendale prevista nel primo comma del presente articolo.

L'approvazione del piano di cui al comma precedente comporta il trasferimento del diritto di proprietà e degli altri diritti reali, nonchè la costituzione delle eventuali servitù prediali imposte nel piano stesso.

Art 2.

La ricostituzione delle piccole aziende previste nel primo comma dell'articolo precedente viene effettuata con terreni di equivalente produttività e quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) gli espropriati non possiedano beni rustici di estensione superiore a quella stabilita dalle leggi sulla piccola proprietà contadina,

2) i terreni espropriati comprendano almeno la metà della estensione posseduta e comunque non abbiano un reddito imponibile inferiore a L 300,

3) i terreni espropriati siano utilizzabili agrariamente;

4) gli espropriati non siano proprietari, nel comprensorio che sarà reso irriguo, di altri terreni di estensione superiore alla metà di quelli espropriati.

La esistenza delle condizioni sopraindicate è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e va riferita al momento dell'approvazione della perizia dei lavori.

Art 3.

Per i fini indicati nell'art 1, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste e gli enti concessionari sono autorizzati ad espropriare proprietà rustiche del comprensorio irriguo di estensione superiore ai 30 ettari e sino alla concorrenza del 30 per cento della loro estensione

La scelta dei terreni da espropriare deve cadere su quelli dei proprietari che più direttamente si avvantaggiano delle opere sopraindicate.

Art 4.

Ove i terreni espropriati ai sensi dell'art. 3 non siano sufficienti alla ricostituzione di tutte le aziende, i proprietari che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 della presente legge e siano esclusi dall'assegnazione delle aziende ricostituite sono preferenzialmente ammessi ai benefici contemplati dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 11 marzo 1957, n 24.

Art 5.

I piccoli proprietari che abbiano subito espropriazioni per l'esecuzione di opere di bonifica, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art 2, sono ammessi ai benefici contemplati dalla lettera *b*) dell art. 1 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24.

Art 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere in corso, quando le pratiche di espropriazione non siano definite e concluse con l'effettivo pagamento della indennità di esproprio.

Art. 7.

Per la determinazione della indennità da corrispondere per i terreni espropriati per ragioni di pubblica utilità, in applicazione della presente legge, nonchè di tutte le altre attinenti alle materie dell'agricoltura, della bonifica e delle foreste, non si tiene conto del maggior valore acquistato dai terreni stessi in conseguenza di opere, apporti o migliorie, o di quant'altro eseguito direttamente dallo Stato, dalla Regione o da qualsiasi altro ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonchè delle quote di contributi o sussidi erogati da pubbliche Amministrazioni.

Art. 8.

Gli oneri di carattere finanziario derivanti dell'espropriazione dei terreni necessari per il riordinamento della piccola proprietà fondiaria nei comprensori irrigui, nonchè quelli derivanti dagli adempimenti previsti dalla presente legge sono compresi nel costo effettivo dell'opera pubblica e gravano sui normali stanziamenti previsti in bilancio o nelle leggi per la bonifica e l'irrigazione, salvi gli eventuali aumenti che siano disposti con la legge di bilancio.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 ottobre 1957

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 57.

Provvidenze a favore delle aziende esercenti la piccola pesca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 58 *del* 26 *ottobre* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

E' autorizzata, a favore di lavoratori addetti alla piccola pesca che svolgono la loro attività nella Regione siciliana, la concessione di contributi in capitale per:

a) la trasformazione, la motorizzazione, la riparazione e la messa in efficienza di barche di qualsiasi genere adibite alla piccola pesca,

b) l'acquisto di attrezzi da pesca.

Art. 2.

E' autorizzata a favore delle cooperative legalmente costituite, i cui soci esercitano esclusivamente la piccola pesca, la concessione di contributi in capitale oltre che per le finalità previste dal precedente art 1 anche per:

a) la costruzione di locali sociali da adibire nel loro complesso ad uffici amministrativi;

b) l'impianto di magazzini di proprietà sociale per la custodia del materiale da pesca o di locali, con relativi impianti di refrigerazione, da adibire a centri di raccolta o di locali da destinare a tintoria di reti;

c) l'acquisto di mezzi sociali per il trasporto del pesce

Gli impianti previsti nelle lettere *a*), *b*) e *c*) sono vincolati all'uso per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla data della loro attivazione.

Art 3.

I benefici previsti dalla presente legge sono limitati ai pescatori singoli, associati o loro cooperative che non fruiscono di altri contributi statali o regionali per lo stesso oggetto.

Art 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono considerati lavoratori addetti alla piccola pesca coloro i quali esercitano la pesca con natanti removelici o forniti di motore sino a 40 HP

Coloro i quali intendano avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1 devono essere residenti in uno dei Comuni della Regione da almeno sei mesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e i natanti devono essere iscritti da almeno un anno nei compartimenti marittimi della Sicilia.

Art 5.

I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concessi dall'Assessore della pesca e delle attività marinare, sentito il Consiglio regionale della pesca, sulla base di preventivi ritenuti ammissibili e successivamente documentati.

La erogazione di tali contributi non può eccedere la misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile e documentata per i pescatori singoli o associati e del 70 % della spesa ritenuta ammissibile e documentata per le cooperative di cui al precedente art. 2.

Art 6.

La concessione dei contributi di cui all'art 1, lettera *a*) è subordinata alla dichiarazione rilasciata dall'autorità marittima attestante che i lavori sono stati compiuti, il natante è efficiente per la pesca e che sono salve le norme per la sicurezza della vita umana in mare, e che il richiedente non abbia riportato condanne per infrazioni alle leggi e regolamenti concernenti la tutela e la disciplina della pesca.

L'istanza per l'ammissione ai benefici previsti dal precedente art 2, lettera *b*) deve essere corredata dalla copia autentica del contratto di affitto del locale o atto di proprietà del locale stesso.

Art. 7.

Nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge sarà data la precedenza a coloro che subiscono danni a seguito di mareggiate e nubifragi accertati dalle autorità marittime le quali dovranno dichiarare se la eventuale perdita degli attrezzi e il danno siano dovuti a negligenza, imperizia o a causa di forza maggiore

In quest'ultimo caso la perdita e il danno verranno risarciti nella misura massima del 75 % salvo sempre il disposto degli articoli precedenti.

Art. 8.

I contributi concessi dalla presente legge sono sottoposti a revoca nel caso in cui i beneficiari si rendano responsabili di infrazioni alle leggi e regolamenti concernenti la tutela e la disciplina della pesca.

L'Amministrazione regionale provvederà all atto della concessione a stabilire le opportune garanzie.

Art 9.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 800 000 000 ripartita quanto a L. 100 000 000, a carico del corrente esercizio finanziario e quanto al resto in parti uguali a carico degli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1960 61 e di L. 200 000 000, per i fini previsti alla lettera *b*) dell'art 2, ripartendoli in quattro esercizi a partire da quello in corso

Alle eventuali maggiori occorrenze si provvederà con legge di bilancio.

Agli oneri finanziari ricadenti nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando la disponibilità del capitolo 22 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione relativo all'esercizio medesimo.

Art 10

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 ottobre 1957

LA LOGGIA

DE GRAZIA — LO GIUDICE

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 58.

Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 58 *del* 26 *ottobre* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

I lavoratori di tutte le categorie che abbiano superato il 55° anno di età se donne ed il 60° anno di età se uomini, che abbiano prestato opera manuale subordinata alle dipendenze di terzi per un periodo di otto anni, e che non percepiscano pensioni od altri assegni di quiescenza, di invalidità o vecchiaia, sono ammessi a godere di un assegno mensile non riversibile di L 3500, a carico della Regione

L'assegno mensile previsto al comma precedente può essere concesso soltanto ai vecchi lavoratori che abbiano residenza in Sicilia da oltre sei anni.

Art 2.

L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto esclusivamente ai vecchi lavoratori che non abbiano mezzi propri di sussistenza nè possibilità obiettive di conseguire gli alimenti a norma delle leggi vigenti.

La corresponsione cessa col cessare delle condizioni personali del beneficiario alle quali la corresponsione dell'assegno e dalla presente legge subordinato; ovvero quando il richiedente o il beneficiario siano ospitati in istituti con rette a carico di enti pubblici.

Art. 3.

La gestione del servizio « assegno mensile ai vecchi lavoratori » previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge è organizzata presso l'Assessorato all'amministrazione civile e solidarietà sociale L'Assessore all'amministrazione civile e solidarietà sociale dispone mediante decreto l'ammissione al godimento dell'assegno mensile o la sua revoca.

La domanda per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, corredata da sufficiente documentazione, va presentata tramite l'E.C.A. competente per territorio il quale provvede ad istruirla e rimetterla, entro il termine di trenta giorni, con motivato parere, all'Assessorato all'amministrazione civile e solidarietà sociale.

Art. 4.

Presso l'Assessorato all'amministrazione civile e solidarietà sociale è istituita, con decreto dell'Assessore preposto, una Commissione regionale composta da:

1) un magistrato di carriera del Consiglio di giustizia amministrativa designato dal presidente dello stesso che la presiede;

2) un consigliere della Corte dei conti designato dal presidente della sezione regionale di controllo, quale vice presidente;

3) il direttore regionale dell'Assessorato all'amministrazione civile e solidarietà sociale;

4) un delegato dell'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale;

5) un delegato dell'Assessore al bilancio;

6) un rappresentante per ognuno degli istituti di assistenza sociale legalmente riconosciuti: I.N.C.A., I.N.A.S., E.N.A.S., I.T.A.L., nominati dall'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale su terne designate dagli stessi istituti.

Tale Commissione regionale decide, entro quarantacinque giorni dalla recezione, sulle domande pervenute; il parere espresso dalla Commissione ha valore vincolante.

L'eventuale revoca è decisa dalla predetta Commissione.

I decreti dell'Assessore hanno validità fino al decesso del beneficiario, salvo revoca.

I sindaci sotto la loro personale responsabilità denunziano all'Assessore all'amministrazione civile e solidarietà sociale la morte dei beneficiari residenti nel Comune ed il verificarsi di condizioni che fanno cessare il diritto alla erogazione dell'assegno ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

La mancata o ritardata denuncia oltre quindici giorni dal decesso del beneficiario o dal venire meno delle condizioni come al comma precedente comporta per il sindaco oltre alle sanzioni di legge, l'obbligo personale del rimborso all'Amministrazione regionale dell'ammontare della erogazione eventualmente effettuata e non dovuta.

Art. 5.

Le modalità di corresponsione degli assegni dovuti a norma della presente legge sono fissate con regolamento da approvarsi entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, ove occorra, a stipulare apposita convenzione per l'adozione del sistema meccanografico ai fini del disimpegno dei servizi.

Art. 6.

In caso di mancato accoglimento l'istanza può essere rinnovata per il verificarsi di quelle condizioni che all'atto della decisione erano risultate mancanti.

Art. 7.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge dello Stato contenente analoghe agevolazioni a favore dei vecchi lavoratori non assistiti da alcuna posizione assicurativa.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere per i vecchi lavoratori indicati nel comma precedente agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo degli assegni raggiunga ma non superi la misura prevista all'art. 1.

Art. 8.

La Regione siciliana è surrogata nei diritti che possono spettare ai lavoratori ai quali viene concesso l'assegno mensile previsto dalla presente legge nei confronti dei datori di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 9.

Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 annui per quattro esercizi finanziari consecutivi a decorrere da quello in corso.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1957-1958 si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Art. 10.

La somma prevista dall'art. 9 della presente legge sarà iscritta nella rubrica « solidarietà sociale », parte straordinaria, del bilancio della Regione.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 ottobre 1957

LA LOGGIA

FASINO — NAPOLI — LO GIUDICE

LEGGE 9 novembre 1957, n. 59.

Finanziamenti integrativi al programma di edifici scolastici previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 61 del 9 novembre* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa ripartita di L. 6.000.000.000 per provvedere al completamento del programma di edilizia scolastica approvato dalla Giunta regionale in attuazione del disposto dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1951, n.5.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere previste dall'articolo precedente è effettuata con la procedura e le modalità indicate nella legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5.

Art. 3.

La spesa autorizzata con l'art. 1 della presente legge sarà iscritta nel bilancio della Regione per sei anni consecutivi a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 fino all'esercizio finanziario 1962-63 in ragione di un miliardo per ciascun esercizio.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 novembre 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

DECRETO PRESIDENZIALE 29 ottobre 1957, n. 3.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana.

(*Pubblicato in Supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 66 del 7 dicembre* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana;

Considerato che occorre procedere all'emanazione del regolamento per l'esecuzione del sopradetto decreto legislativo;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 82 reso nelle adunanze del 15 luglio e del 2 agosto 1957;

Vista la delibera della Giunta regionale in data 22 ottobre 1957;

Su proposta dell'Assessore per l'amministrazione civile di concerto con quello per le finanze ed il bilancio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana, composto di 108 articoli ed un allegato, annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 ottobre 1957

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 7 dicembre 1957. Registro n. 1, foglio n. 35.

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, sull'ordinamento amministrativo degli Enti locali.

TITOLO I
Il Comune

Art. 1.
Circoscrizioni territoriali. Iniziative

L'iniziativa dei procedimenti diretti alla costituzione di nuovi Comuni, alla riunione di due o più Comuni, al distacco di frazioni o borgate dai Comuni di appartenenza ed alla loro aggregazione a Comuni contermini, alle modificazioni od alla determinazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni o delle loro denominazioni spetta:

a) al Governo regionale;

b) ai liberi Consorzi di comuni ed ai Comuni interessati, con apposite deliberazioni consiliari;

c) agli elettori che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 7, n. 4 della legge.

Le domande degli elettori di cui alla lettera c), come tutte le pronunce con le quali essi siano tenuti ad esprimersi in ordine a variazioni di circoscrizioni territoriali dei Comuni o di loro denominazioni, debbono portare le firme autenticate da notaio ed essere corredate dall'attestazione dell'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali e nei registri anagrafici dei Comuni di residenza I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento debbono fare la loro dichiarazione alla presenza di due testimoni, innanzi a notaio; della dichiarazione è redatto apposito verbale da allegare alla domanda.

Art. 2.
Procedimenti istruttori

Sulle istanze previste nell'articolo precedente debbono pronunciarsi i Comuni e i liberi Consorzi interessati, con deliberazioni consiliari da adottarsi entro trenta giorni dalla recezione delle proposte e da pubblicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art 10 della legge.

Per l'adozione dei relativi provvedimenti deve essere udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 3.
Progetti di delimitazione territoriale e di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari

Accertata la sussistenza delle condizioni prescritte, debbono essere predisposti concreti progetti di delimitazione territoriale e per la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari. I progetti di delimitazione territoriale debbono essere vidimati dall'Ufficio del genio civile e, in caso di disaccordo, sono da questo redatti d'ufficio.

I progetti suddetti debbono essere pubblicati, per quindici giorni consecutivi, ai sensi e con le modalità dell'art. 10 della legge, e su di essi debbono pronunciarsi, con deliberazioni consiliari, i Comuni e i liberi Consorzi interessati e deve esser sentito il parere della Commissione provinciale di controllo.

Qualora la legge, che dispone variazioni alle circoscrizioni dei Comuni, non vi provveda direttamente o non stabilisca diversamente, alla conseguente delimitazione territoriale e sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari si provvede con decreto del Presidente della Regione, con l'osservanza delle disposizioni del comma precedente e udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

TITOLO II
Il libero Consorzio

Art. 4.
Determinazione della popolazione

Agli effetti dell'art 19 della legge, la popolazione residente nei Comuni che chiedono la costituzione di un libero Consorzio deve risultare da apposita certificazione del sindaco.

La certificazione deve attestare la popolazione residente al momento in cui viene presa la relativa iniziativa.

Art. 5.
Iniziative e procedimenti istruttori

L'iniziativa per la costituzione di un libero Consorzio spetta ad ogni Comune che intenda consorziarsi

L'iniziativa deve essere approvata, insieme con lo schema dello statuto del libero Consorzio, da ciascuno dei Comuni interessati, con deliberazioni consiliari da adottarsi ai sensi dell'art 19 della legge e da pubblicarsi nei modi e termini previsti dall'art 10 della legge medesima

Prima della presentazione all'Assemblea regionale del relativo disegno di legge deve essere udito, a cura dell'Assessorato per gli enti locali, il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 6.
Aggregazione e distacco di Comuni

Le disposizioni dell'art 10 della legge e quelle dell'ultimo comma dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di trasferimento di Comuni ad uno ad altro libero Consorzio, ai termini dell'art. 20 della legge, nonchè ai provvedimenti che, comunque, importino variazioni delle circoscrizioni territoriali dei liberi Consorzi.

L'aggregazione di un Comune ad un libero Consorzio importa di diritto la sua separazione dal libero Consorzio di appartenenza.

Art. 7.
Comuni di nuova costituzione

Il Comune di nuova costituzione può, con la stessa legge che lo costituisce, essere distaccato dal libero Consorzio del quale fa parte il Comune di precedente appartenenza ed aggregato ad altro contermine, qualora, in tal senso, abbiano fatto richiesta gli enti ed elettori previsti dall'art 1.

Debbono, in tal caso, essere sentiti anche i Consigli dei liberi Consorzi interessati.

Art. 8.
Soppressione del libero Consorzio

Qualora venga proceduto alla soppressione di un libero Consorzio, i Comuni che lo compongono sono tenuti ad indicare, nella stessa deliberazione con la quale si pronunciano ai termini dell'art. 21 della legge, il libero Consorzio contermine del quale intendano passare a far parte.

Si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 20 della legge e quelle dell'ultimo comma dell'art. 5 del presente regolamento.

TITOLO III

Commissione provinciale di controllo

Art. 9.

Elezione dei componenti della Commissione provinciale di controllo

All'elezione dei componenti effettivi della Commissione provinciale di controllo il Consiglio del libero Consorzio procede con votazione contestuale; a quella dei supplenti procede, successivamente, con votazione parimenti contestuale.

I verbali sono trasmessi al Presidente della Regione, insieme ai documenti comprovanti il possesso — da parte degli eletti — dei requisiti richiesti dall'art. 30, comma secondo, n. 2, della legge.

Art 10.

Decadenza

Il componente della Commissione provinciale di controllo impedito ad intervenire alle sedute ne deve dare tempestiva comunicazione al presidente, indicandone il motivo.

Agli effetti dell'art. 32 della legge, il presidente della Commissione presenta motivata proposta di decadenza al Presidente della Regione, dandone comunicazione al presidente della Giunta del libero Consorzio.

Il decreto del Presidente della Regione col quale viene pronunciata la decadenza è comunicato al presidente della Commissione e al presidente della Giunta del libero consorzio.

Art. 11.

Dimissioni

La Commissione provinciale di controllo prende atto delle dimissioni dei suoi componenti.

Art. 12.

Deliberazioni. Assistenza del segretario

Alle sedute della Commissione provinciale di controllo assiste il segretario, scelto dal presidente fra i funzionari amministrativi facenti parte dell'ufficio di segreteria della Commissione Egli cura la tenuta del registro delle deliberazioni, nel quale queste sono trascritte con l'indicazione dei componenti intervenuti.

Art. 13.

Rapporti sull'irregolare funzionamento degli enti locali

Nel caso di gravi e ripetute violazioni di legge, da parte degli organi dei Comuni, dei liberi Consorzi, dei Consorzi di servizi e degli altri Enti locali, le quali rivelino gravi irregolarità, il presidente della Commissione provinciale di controllo ne riferisce, con rapporto, all'Assessore per gli enti locali.

Art. 14.

Copie di provvedimenti

Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che li riguardano, ad eccezione di quelli interlocutori o aventi carattere interno.

Art. 15.

Tenuta dei registri. Firma degli atti

Il segretario della Commissione provinciale di controllo, oltre il registro delle deliberazioni del Collegio, tiene il registro delle scadenze di termini assegnati nelle ordinanze, nonchè quello dei membri intervenuti nelle singole adunanze, che viene firmato da questi in ciascuna seduta.

L'archivio della Commissione deve tenere un registro di protocollo generale e un indice alfabetico per la ricerca degli atti.

Gli atti della Commissione provinciale di controllo sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 16.

Regolamento interno

La Commissione provinciale di controllo delibera il proprio regolamento interno, che deve essere approvato dall'Assessore per gli enti locali.

Art. 17.

Ripartizione degli uffici

Gli uffici di segreteria della Commissione provinciale di controllo sono ripartiti come segue:

1) segreteria e affari generali;
2) divisione amministrativa,
3) divisione ragioneria;
4) archivio;
5) copia.

Ogni Commissione di controllo ha due archivi, l'uno generale di deposito, per gli affari ultimati da tre anni, l'altro corrente che comprende tutti gli altri.

Negli archivi le carte devono essere ripartite in serie e categorie. Una serie riguarda gli affari comunali, l'altra gli affari dei liberi Consorzi e degli altri Enti locali. Ogni serie si divide in categorie.

Le carte che passano all'archivio di deposito devono essere accompagnate da inventario.

L'archivista è responsabile del regolare assetto degli archivi, nonchè della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni e degli altri stampati.

Art. 18.

Consegnatario-cassiere

Presso ogni Commissione provinciale di controllo, un funzionario della divisione di ragioneria esercita le funzioni di consegnatario cassiere. La relativa nomina è fatta con decreto dell'Assessore per gli enti locali di concetto con l'Assessore delle finanze.

TITOLO IV

L'Amministrazione comunale

CAPO I

ORGANI ED UFFICI

SEZIONE I. — *Gli organi*

Art. 19.

Fusione di Comuni. Decadenza dei Consigli

Nel caso di decadenza previsto dall'art 53, comma primo, della legge, il Presidente dela Regione nomina, con proprio decreto, presso il nuovo Comune un commissario e un vice commissario, con i poteri previsti dall'art. 55 della legge

Il termine per le nuove elezioni, previsto dall'art 56 della legge, decorre dalla data di pubblicazione della legge che ha disposto la fusione.

Art 20.

Dimissioni di consiglieri

Fermo il disposto dell'art. 55 della legge, è in facoltà dell'Assessore per gli enti locali avvalersi transitoriamente dei poteri conferitigli dall'art. 91 della legge stessa, appena divenute irrevocabili le dimissioni che importino la decadenza del Consiglio comunale.

Art 21.

Commissario straordinario

In caso di decadenza o scioglimento di Consigli comunali la spesa del commissario è a carico del Comune.

Il commissario deve presentare all'Amministrazione comunale e alla Commissione provinciale di controllo una relazione sui provvedimenti adottati durante la sua gestione.

Appena divenuta esecutiva la deliberazione di elezione del sindaco, il commissario deve fargli la consegna dell'ufficio.

Art 22.

Elezione della Giunta

Alla elezione degli assessori effettivi il Consiglio deve provvedere con votazione contestuale, con successiva uguale votazione si procede alla elezione dei supplenti

Le votazioni possono avere luogo anche in sedute distinte, purchè non interrotte da deliberazioni sopra altri oggetti.

I posti rimasti vacanti dopo due votazioni consecutive nelle quali non sia risultato eletto alcun candidato sono coperti mediante votazione di ballottaggio.

Al ballottaggio sono ammessi, in numero doppio dei posti da coprire, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, a parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età.

Art. 23.

Partecipazione alle sedute degli Assessori supplenti

Gli Assessori supplenti possono intervenire alle sedute della Giunta, ma votano soltanto in sostituzione degli Assessori effettivi mancanti o quando si tratti di affari dei quali siano relatori, sempre, peraltro, in sostituzione di altro Assessore.

Art. 24.

Revoca del sindaco

Sulla revoca del sindaco, prevista dall'art 73 della legge, il Consiglio comunale non può pronunziarsi se non sono decorsi otto giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta motivata e sottoscritta

Il sindaco potrà assistere alla seduta soltanto per esporre le sue ragioni, ma dovrà sempre ritirarsi al momento della votazione che avverrà a seduta segreta e a scrutinio segreto.

Art. 25.

Delegati del sindaco

Le delegazioni previste dagli articoli 70, 71 e 72 della legge devono essere fatte per iscritto e comunicate alla Commissione provinciale di controllo.

I delegati possono rilasciare certificati ed attestati entro i limiti delle attribuzioni loro delegate.

I delegati di cui agli articoli 70 e 71 della legge devono presentare nella sessione ordinaria del primo semestre, una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate, frazioni o quartieri e di essa viene data comunicazione al Consiglio.

SEZIONE II. — *L'Ufficio comunale*

Art. 26.

Consorzio di segreteria

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art 42 della legge, i registri e gli atti di spettanza di ciascun Comune sono distinti e vengono custoditi nella sala delle adunanze consiliari o in altra attigua, in armadi separati, muniti di serratura a chiave.

La chiave rimane presso il segretario, il quale ha la responsabilità dei registri e degli atti.

Art. 27

Orario d'ufficio

La Giunta delibera l'orario durante il quale l'ufficio comunale rimane aperto al pubblico.

L'orario dev'essere affisso all'esterno dell'ufficio comunale.

Art. 28.

Responsabilità per l'esecuzione delle deliberazioni

Il segretario comunale è responsabile degli adempimenti di legge spettanti all'ufficio comunale e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, in conformità alle disposizioni del sindaco.

Egli deve sostenere la spesa del commissario di cui sia stato disposto l'invio per causa a lui imputabile.

La spesa è anticipata dalla cassa del Comune, salvo il rimborso mediante ritenuta sullo stipendio del segretario e degli altri impiegati eventualmente responsabili.

Art 29

Responsabilità per la tenuta degli atti

Della regolarità e della conservazione di tutti i titoli, degli atti, delle carte e scritture di spettanza del Comune, sono responsabili il segretario e il sindaco.

Non si possono estrarre carte dall'archivio, nè asportarle dall'ufficio comunale, senza l'ordine scritto del sindaco o della Giunta al segretario, il quale restituisce l'ordine quando le carte gli vengono riconsegnate.

Le stesse disposizioni si applicano per il rilascio delle copie degli atti, ad eccezione di quelle previste dall'art. 199 della legge

Tutte le copie degli atti devono portare il visto del sindaco

Il segretario è responsabile della custodia e dell uso del bollo comunale.

Art. 30

Raccolta leggi e decreti Registri

In ogni Comune il segretario deve tenere al corrente la raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello Stato e della Regione, nonchè i registri, gli elenchi e gli atti indicati nell'allegato n 1, obbligatori per i Comuni, oltre a quelli speciali prescritti da leggi e da regolamenti.

I messi comunali debbono tenere un registro per la notificazione degli atti con l'indicazione della natura di questi, delle persone cui vennero consegnati, del giorno e dell'ora della consegna.

Le guardie municipali e campestri annotano le contravvenzioni da esse elevate in appositi registri, da conservarsi nei rispettivi uffici.

Art. 31.

Divisioni dell'ufficio in ripartizioni

Quando l ufficio comunale sia diviso in ripartizioni, spetta ai capi di esse l'adempimento di quanto è disposto negli articoli precedenti, rimanendo al segretario del Comune la responsabilità della vigilanza sull'andamento delle ripartizioni stesse.

CAPO II

POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 32.

Regolamenti di polizia urbana

I Comuni, con regolamenti di polizia urbana, stabiliscono norme:

1) per gli esercizi di vendita dei generi annonari;

2) per lo sgombero delle immondezze e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici, e per l'innaffiamento di tali vie e luoghi;

3) per mantenere la libera circolazione nei luoghi pubblici e per regolare il corso pubblico;

4) per evitare il passaggio in certi luoghi o in certe ore dei veicoli o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità, salvo quanto è stabilito dal Codice della circolazione stradale approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, per determinare gli spazi per le fiere, i mercati e i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti,

5) per i bagni in luogo pubblico;

6) per la custodia e circolazione degli animali incomodi e pericolosi;

7) per il cumulo, il deposito e la custodia delle materie infiammabili, per le altre cautele necessarie per evitare gli incendi, sia nell'abitato che nelle campagne, salve le specifiche disposizioni stabilite in materia;

8) per l'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi.

Possono pure con i regolamenti stessi dettare norme per impedire l'abuso di mezzi acustici, di apparecchi radio, altoparlanti, grammofoni, campane e per il servizio dei portieri, salve le specifiche disposizioni stabilite in materia.

E' altresì in facoltà dei Comuni di provvedere ad altri oggetti consimili a quelli indicati nel presente articolo, che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali.

In nessun caso i Comuni possono prescrivere l'uso di mezzi e di oggetti che non siano nel dominio pubblico, o di cui altri abbia il monopolio, senza che sia convenuta con i medesimi una tariffa che escluda ogni abuso.

Art. 33.

Regolamenti di polizia rurale

I Comuni provvedono con regolamenti di polizia rurale:

1) per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati,

2) per condurre e custodire gli animali al pascolo;

3) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;

4) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati e per il buon regime delle acque di uso pubblico comunale e di quelle formanti oggetto di un consorzio che interessi la maggior parte degli abitanti di un Comune o di una frazione, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;

5) per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;

6) per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;

7) per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buono stato delle strade;

8) circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali,

9) per regolare l'esercizio della pastorizia.

E' altresì in facoltà dei Comuni di provvedere ad altri oggetti consimili a quelli contemplati nel presente articolo, che non siano già regolati da leggi e da regolamenti generali.

Art. 34.

Regolamenti edilizi

I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella legge 17 agosto 1942, n. 1150 e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale:

1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;

2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;

3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;

4) l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;

5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;

6) l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;

7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;

8) l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);

9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio;

10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;

11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;

12) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;

13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edili, per l'occupazione del suolo pubblico per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;

14) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Nei Comuni provvisti del piano regolatore, il regolamento edilizio deve, altresì, disciplinare:

la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore;

l'osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;

la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.

I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonchè con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.

CAPO III
CONTROLLI SUGLI ATTI DEI COMUNI

Art. 35.
Invio delle deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni dei Comuni sono trasmessi a cura del segretario, alla Commissione provinciale di controllo, in duplice copia per ogni singolo oggetto.

Una delle copie deve essere conservata nell'archivio dell'ufficio della Commissione provinciale di controllo; l'altra, qualora ne ricorra il caso, è restituita con la determinazione adottata dalla Commissione.

Se si tratti di deliberazioni che non diano luogo ad osservazioni, esse possono essere restituite anche prima dei termini previsti dagli articoli 80, primo comma, 81, terzo comma ed 82, secondo comma, della legge, con la comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità o, nel caso di deliberazioni sottoposte anche al controllo di merito, con la comunicazione di non avere riscontrato motivi per chiederne il riesame.

Art. 36.
Termini

I termini previsti dagli articoli 80, 81 ed 82 della legge decorrono dalla data di registrazione nel protocollo della Commissione provinciale di controllo.

Art. 37.
Provvedimenti istruttori

I chiarimenti o i nuovi elementi di giudizio previsti dall'art. 87 della legge saranno dalla Commissione provinciale di controllo chiesti con lettera raccomandata, nella quale saranno indicati, per le deliberazioni non immediatamente esecutive, i termini stabiliti dalla Commissione per la risposta.

Art. 38.
Comunicazione dei provvedimenti delle Commissioni provinciali di controllo

I provvedimenti delle Commissioni provinciali di controllo previsti dagli articoli 80, primo comma, 81, terzo comma, 82, secondo comma ed 87, primo comma, della legge ed, in genere, quelli che importano decorrenza di termini devono essere comunicati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 39.
Funzioni delegate

Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai controlli sulle deliberazioni adottate nell'esercizio di funzioni delegate.

Art. 40.
Servizio ispettivo

Le ispezioni previste dall'art. 90 della legge sono effettuate almeno una volta l'anno. Le relative spese sono a carico dell'Assessorato per gli enti locali.

Sono poste a carico del Comune le spese relative alle ispezioni disposte per fatti imputabili all'Ente, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli amministratori e degli impiegati eventualmente responsabili.

CAPO IV
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
SEZIONE I. — *Il patrimonio ed i contratti*

Art. 41.
Inventario

Tutti i beni, di qualsiasi natura, dei Comuni devono essere inventariati in conformità dell'art. 92 della legge.

L'inventario dei beni di uso pubblico consiste in uno stato descrittivo dei medesimi.

Quello dei beni patrimoniali immobili, da farsi in appositi registri di consistenza, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e i dati catastali;

b) i titoli di provenienza;

c) l'estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale media, decennio per decennio, ed il valore fondiario approssimativo;

d) le servitù e gli oneri di cui sono gravati;

e) l'uso speciale cui sono addetti.

I registri di consistenza devono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

I diritti, le servitù e le azioni, che ai sensi dell'art. 813 del Codice civile sono soggetti alle disposizioni relative ai beni immobili, sono descritti insieme col fondo al quale si riferiscono ad immobili del Comune, sono descritti a parte.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, devono essere dati in consegna al segretario o ad altro impiegato in pianta, che ne sarà responsabile, per mezzo di inventari dimostranti:

1) la designazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

2) la loro denominazione secondo la diversa natura e specie;

3) la quantità od il numero secondo le varie specie;

4) il valore determinato in base al prezzo di acquisto, ove non sia altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni, che ai sensi del citato articolo del Codice civile sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili, sono descritti a parte.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni, che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni, devono essere registrati nell'inventario.

Art. 42.
Procedura per gli incanti, le licitazioni e le trattative private

Per gli incanti, le licitazioni e le trattative private prevedute dall'art. 95 della legge, si osserva il procedimento stabilito dal titolo secondo, capo III, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche.

Art 43.

Cauzione a garanzia di contratti

Tutte le cauzioni prestate a garanzia dei contratti stipulati nell'interesse dei Comuni devono, a cura delle parti interessate, essere versate in uno degli istituti previsti dall'art. 94, comma primo, della legge.

Tuttavia le cauzioni che non hanno la durata superiore ai tre mesi possono essere versate alla Tesoreria comunale

Per lo svincolo delle predette cauzioni si applicano le disposizioni dell art. 51, quarto, quinto e sesto comma.

Anche i depositi per concorrere alle aste devono essere eseguiti alla Tesoreria comunale e non possono mai essere ricevuti da chi presiede l'asta.

Di detti depositi è disposta la restituzione in favore di chi non sia rimasto aggiudicatario, con provvedimento del sindaco.

Art. 44.

Spese contrattuali

I depositi per le spese contrattuali devono risultare dal registro esistente nell'ufficio di segreteria del Comune, e sono eseguiti alla Tesoreria comunale.

I prelevamenti si fanno con buoni firmati dal segretario e, ove esista, dal ragioniere del Comune, ed ogni buono deve indicare il cognome e nome del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del registro dei depositi e quello della bolletta rilasciata dal cassiere o dal tesoriere, nonchè i prelevamenti già avvenuti in precedenza

Appena esauriti gli adempimenti prescritti per i contratti, il segretario deve compilare la distinta delle spese, e questa, riconosciuta regolare dal ragioniere, ove esista, è liquidata dal sindaco.

L'eventuale rimanenza è immediatamente restituita al depositante, a mezzo di buono da emettersi nelle forme sopraindicate.

Art 45.

Impianto ed esercizio diretto di pubblici servizi

Per l'assunzione dell'impianto e dell esercizio diretto di pubblici servizi, ai sensi dell art 101 della legge, dovrà esser tenuto conto delle condizioni del bilancio.

Per tali servizi i Comuni devono compilare appositi regolamenti.

SEZIONE II. — *Il tesoriere e la Cassa comunale*

Art 46

Incompatibilità

Sono applicabili ai tesorieri le incompatibilità previste per gli esattori dall'art. 34, lettera *d*), della legge e dagli articoli 14 e 15 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, per la riscossione delle imposte dirette.

Art 47.

Ufficio di tesoreria

Salvo che l'ufficio di tesoreria non sia affidato all'esattore o ad un istituto di credito, il tesoriere deve avere il suo ufficio nella sede dell'Amministrazione, o nella località che venga designata nel capitolato di oneri.

Il tesoriere, anche se esattore, ha apposita cassaforte, destinata esclusivamente ai fondi del Comune e tiene distinti i fondi della contabilità corrente da quelli riservati a speciali destinazioni.

In caso di incassi straordinari per mutui, riscossioni di capitali od altro, può la Commissione provinciale di controllo ordinare il versamento nella cassa dei depositi e prestiti o in un istituto di emissione o nella Cassa postale di risparmio, in nome del Comune, per provvedere ratealmente all impiego dei fondi relativi. Il versamento è obbligatorio quando tali incassi, insieme con i fondi di cassa, superino l'ammontare dei due terzi della cauzione, a meno che non sia dimostrata la imminenza dei pagamenti per somme equivalenti.

Art. 48.

Trasmissione di atti al tesoriere

L'Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere al tesoriere, non appena divenuti esecutivi:

a) il bilancio di previsione;

b) le deliberazioni relative a storni, prelevamenti dai fondi delle spese impreviste e di riserva, quelle relative a pagamenti su fondi a calcolo, e qualsiasi altra deliberazione di nuove maggiori spese, nonchè il provvedimento del sindaco di cui all art. 67;

c) le deliberazioni di nomina degli amministratori.

Art 49.

Registri di tesoreria

Il tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele:

1) il registro di cassa;

2) il bollettario delle riscossioni che dev'essere vidimato preventivamente dal capo dell'amministrazione, o da un suo delegato;

3) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione, e le note di maggiori entrate;

4) i mandati di pagamento, divisi per articoli e cronologicamente ordinati;

5) i verbali di verificazione di cassa;

6) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione, o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio.

Art 50.

Contabilità separata

Gli esattori tesorieri e i tesorieri aventi la gestione di più Comuni debbono tenere contabilità separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito di ciascuna amministrazione

Gli istituti indicati nell'art 94, comma primo, della legge, che abbiano la gestione del servizio di tesoreria di uno a più Comuni, sono dispensati dall'obbligo di conservare distintamente i fondi di ciascuna amministrazione e anche dall'obbligo derivante dal disposto del secondo comma dell'art. 47, fatta eccezione per i titoli di credito che debbono in ogni caso essere tenuti distinti.

Art 51.

Cauzione

Tanto il tesoriere, quanto l'esattore avente l'ufficio di tesoriere, sono tenuti a prestare una cauzione in beni immobili o in titoli di Stato, non inferiore al sesto delle entrate effettive del Comune, nè possono essere dispensati da tale obbligo.

La cauzione stessa, però, potrà essere prestata nella somma inferiore a quella suindicata, che sarà stabilita con apposito regolamento pel servizio di tesoreria deliberato dal Consiglio, purchè nel regolamento stesso sia pure determinata la somma massima che il tesoriere potrà tenere in cassa, e che non dovrà mai eccedere i due terzi dell ammontare della cauzione, e siano prescritte le modalità per il deposito delle somme eccedenti tale misura.

La disposizione del precedente comma non è applicabile quando la gestione del servizio di tesoreria dei Comuni sia affidata ad uno degli istituti previsti dall'art 94, comma primo, della legge, nel qual caso si dovrà stabilire nei relativi contratti il limite della giacenza infruttifera di cassa

Lo svincolo della cauzione dei tesorieri non può essere disposto se non previo accertamento dell adempimento delle condizioni e degli obblighi previsti nel capitolato d'oneri, e previa definizione delle relative contabilità

Di tali adempimenti è fatta esplicita menzione nelle relativa deliberazione

Se i tesorieri sono anche esattori, si applicano, inoltre, tanto alla prestazione che allo svincolo della loro cauzione le disposizioni del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n 1401, e successive modifiche, e le disposizioni del relativo regolamento

Per la valutazione della cauzione del tesoriere si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 del citato testo unico.

Art 52

Verifica di cassa

Verificazioni straordinarie di cassa possono essere sempre disposte dall'Amministrazione interessata nonchè dall'Assessorato per gli enti locali.

Di ogni verifica di cassa ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 107 della legge, si redige verbale in triplice originale sottoscritto dagli intervenuti. uno per il tesoriere, un altro per l'ufficio comunale e il terzo per l'Assessorato enti locali.

Art 53.

Cessazione della gestione di tesoreria

Quando viene a cessare, per qualsiasi ragione, la gestione di un tesoriere, ha luogo, nel passaggio di cassa, la verifica preveduta dall'art 52. Per la separazione delle responsabilità del cessante e del nuovo tesoriere si redige apposito verbale che è posto a corredo del conto.

SEZIONE III. — *Il bilancio di previsione*

Art. 54.
Classificazione delle entrate

Le entrate del bilancio sono classificate in tre titoli: entrate effettive, movimento di capitali, contabilità speciali.

Le entrate effettive rappresentano vere entrate e importano aumento nella sostanza patrimoniale. Si dividono in due capi: entrate ordinarie ed entrate straordinarie.

Sono ordinarie le entrate originate da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione. Sono straordinarie tutte le altre.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale attiva, come vendite di beni fruttiferi, affrancazione di canoni attivi, creazione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite di giro, cioè entrate che hanno effetto puramente figurativo ed entrate degli stabilimenti speciali amministrati dal Comune.

Art. 55.
Distinzione delle spese

Le spese di bilancio sono distinte in tre titoli: spese effettive, movimento di capitale e contabilità speciali.

Le spese effettive rappresentano vere spese e importano diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Tali spese si dividono in obbligatorie e facoltative; le obbligatorie in ordinarie e straordinarie; le ordinarie in fisse e variabili.

Sono spese obbligatorie quelle che rivestono i caratteri indicati dal primo comma dell'art. 105 della legge. Sono spese facoltative quelle indicate al secondo comma dello stesso articolo 105 della legge.

Sono spese ordinarie quelle originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione. Le altre sono straordinarie.

Sono spese fisse quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenza determinata.

Sono spese a calcolo quelle di carattere variabile relative a servizi per i quali siano stanziati in bilancio appositi fondi, di cui l'impiego effettivo non può prevedersi che in via approssimativa.

Nella formazione del bilancio si deve indicare, per ciascun articolo, se la spesa sia fissa o a calcolo.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale passiva, come rinvestimento di capitali in acquisto o costruzione di immobili capaci di dare una rendita, affrancazione di canoni passivi, estinzione di debiti.

Le contabilità speciali comprendono due capi: partite di giro, cioè spese che hanno effetto puramente figurativo, e spese degli stabilimenti amministrati dal Comune.

Art. 56.
Categorie e articoli di bilancio

Le entrate e le spese di ciascuna delle due parti, di cui ai precedenti articoli, sono iscritte in bilancio in categorie distinte per materia.

Le categorie si dividono in articoli:

a) secondo i diversi servizi attinenti alla stessa materia e al medesimo scopo;

b) per le spese fisse, che devono essere tenute distinte dalle variabili;

c) per le spese di materiale.

Non si cumulano in uno stesso articolo entrate o spese relative a diversi servizi.

Gli articoli del bilancio devono avere un numero d'ordine continuativo per le entrate e un altro per le spese.

Essi si suddividono in lettere.

Art. 57.
Iscrizione in bilancio delle entrate e delle spese

Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcun diffalco per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese devono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualunque entrata.

Art. 58.
Deliberazioni del bilancio

Il bilancio di previsione deve essere integralmente deliberato dal Consiglio, con la suddivisione in categorie, articoli e lettere.

Ad esso sono uniti gli allegati necessari a giustificazione delle proposte, e una relazione nella quale siano svolti i motivi delle proposte stesse.

Il bilancio deve chiudersi con un riassunto delle diverse parti e degli articoli, e presentare distinte le spese ordinarie dalle straordinarie, le obbligatorie dalle facoltative, e dimostrare i risultati finali che emergono dalle previsioni.

Art. 59.
Spese straordinarie

Ogni spesa straordinaria da ripartirsi in più anni, devesi iscriversi in apposito articolo, e per quella parte soltanto che scade nell'anno.

Quest'articolo si ripete nei bilanci successivi fino ad estinzione della somma totale ripartita.

Art. 60.
Residui attivi e passivi

Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate nelle forme previste dal successivo art. 72 e non pagate, nonchè ogni altra spesa impegnata, liquidata e ordinata e non pagata.

Nel bilancio il conto di essi sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza e viceversa.

In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Essi sono riportati in apposita tabella descrittiva, la quale deve essere comunicata al tesoriere.

Art. 61.
Storni di fondi

Sono vietati gli storni tra i fondi della competenza, dopo la chiusura dell'esercizio.

SEZIONE IV. — *Le entrate e le spese*

Art. 62.
Riscossione delle entrate

La riscossione delle entrate si effettua in base ai ruoli e contratti e agli ordinativi di incasso.

Il tesoriere non può ricusare la esazione delle somme che venissero pagate in favore dell'Amministrazione, e le terrà in deposito fino alla conferma di questa.

Esso deve dare comunicazione, almeno ogni cinque giorni, al sindaco dello stato della riscossione.

Per le riscossioni delle entrate patrimoniali e dei proventi di pubblici servizi si osservano le norme del testo unico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 63.
Quietanze

I tesorieri e gli altri agenti di riscossione rilasciano, per ogni somma riscossa, quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, che deve essere unico per ogni esercizio e per ogni agente.

Le quietanze sono contrassegnate con un numero continuativo per ciascun bollettario. Non sono ammesse quietanze diverse.

Art. 64.
Accertamento dell'entrata

L'entrata è accertata quando l'amministratore, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, iscrive, come competenza dell'anno finanziario, l'ammontare del credito che viene a scadere entro l'anno medesimo.

Art. 65.
Modalità per l'eliminazione dei crediti estinti o inesigibili

Per la eliminazione totale o parziale dei crediti, che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti perchè estinti, o perchè indebitamente o erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con speciale deliberazione del Consiglio comunale, da emettersi in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

Art. 66.
Sopravvenienze attive

E' vietato di valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli stanziamenti fatti in bilancio, come pure delle economie per spese fuori bilancio.

Art 67.
Ordine di pagamento

Il sindaco ordina, nei modi indicati dagli articoli 117 e 118 della legge, il pagamento delle spese fisse ed anche delle spese a calcolo e delle impreviste, dopo che queste due ultime siano state deliberate dalla Giunta municipale osservata la procedura prescritta dai citati articoli

Le spese a calcolo dipendenti da lavori, provviste e forniture, entro i limiti degli impegni derivanti da contratti sono liquidate ed erogate dal sindaco.

Art 68.
Modalità di pagamenti di qualsiasi spesa

Il pagamento di qualsiasi spesa dev'essere fatto esclusivamente dal tesoriere in base a regolari mandati, che gli sono trasmessi dall'Amministrazione con elenco in doppio esemplare, uno dei quali dev'essere restituito al Comune con ricevuta

I mandati devono contenere le seguenti indicazioni: titolo, categoria, articolo e lettera su cui vengono emessi cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dar quietanza; somma stanziata in bilancio, prelevamenti e pagamenti già fatti su di essa e rimanenza disponibile, ammontare del prelevamento da eseguirsi, in lettere e in cifre, causale e data dell'emissione, documenti in base a cui sono stati emessi

Presso gli uffici di segreteria sono conservati tutti i documenti giustificativi dei mandati con le relative deliberazioni

Il tesoriere non deve pagare alcun mandato sul quale non sia fatta menzione della deliberazione adottata dall'Amministrazione, divenuta esecutiva, e, nel caso di cui all'art 67, del provvedimento del sindaco contenente la liquidazione della spesa

Anche per i servizi tenuti in economia i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori, e in nessun caso, in testa agli amministratori del Comune.

Art 69.
Estinzione di mandati

Dopo che un mandato sia stato soddisfatto e quietanzato, il tesoriere deve apporvi il timbro con la dizione «pagato»

Art 70.
Pagamenti sui residui

Possono effettuarsi dopo il 1° gennaio e non oltre il 30 aprile, anche prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso col 31 dicembre, le spese autorizzate col bilancio dell'anno precedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti però soltanto della somma disponibile nel relativo articolo, registrandone l'importo nel l'esercizio nuovo e imputandolo al conto speciale dei residui dell'anno precedente.

I pagamenti sui residui degli esercizi anteriori devono farsi in base alla tabella di cui al precedente art. 60.

Art 71.
Mandati emessi pagabili dopo la scadenza dell'anno finanziario

I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario, sono pagabili anche dopo la scadenza di esso, purchè ne sia variata l'imputazione della competenza al conto residui

Qualora tali mandati non fossero stati pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intendono definitivamente annullati salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se e in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali.

Art 72.
Residui

Sono considerati come residui e si possono trasportare nell'esercizio successivo, purchè non oltrepassino i limiti della somma disponibile nel corrispondente articolo:

a) le spese permanenti e d'indole generale, che sono annualmente dovute in virtù di legge,

b) le spese che ebbero principio di esecuzione, autorizzate con deliberazione speciale, per l'intero o per la quota che si doveva erogare nell'esercizio scaduto;

c) le spese dipendenti da contratti, per la parte scaduta nell'anno e non pagata;

d) le rate di spese fisse per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi, canoni, livelli ed altre di simile natura, rimaste insolute alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art 73
Economie di bilancio

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuna spesa può essere assunta a carico del bilancio La differenza che in quel giorno esiste tra la somma iscritta in ciascun articolo del bilancio e l'importo dei mandati estinti e dei residui di cui al precedente articolo costituisce una economia.

Art. 74.
Maggiori spese

Le maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso e quelle che si verificano in conto dei residui degli esercizi anteriori all'ultimo esercizio chiuso, devono essere autorizzate dal Consiglio con speciale deliberazione, che indichi anche i mezzi per farvi fronte ed iscritte nella parte straordinaria del bilancio dell'esercizio in corso

In mancanza delle predette deliberazioni non può ordinarsi il pagamento delle maggiori spese.

Art 75
Perenzione dei residui passivi

I residui passivi non pagati in un quinquennio e dei quali in un egual periodo, non sia intervenuta nessuna domanda giudiziale o in via amministrativa, si intendono perenti agli effetti amministrativi

Possono però proporsi in uno speciale articolo dei bilanci successivi.

Art 76
Distinzione dei mandati

I mandati che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso devono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Art 77.
Spese di ufficio per servizi dello Stato della Regione e per servizi in economia

Per le minute spese d'ufficio per i servizi in economia di cui all'art 102 della legge, come pure per le spese dipendenti dai servizi affidati ai Comuni dallo Stato o dalla Regione, la Giunta municipale, quando sia indispensabile il pagamento immediato, può autorizzare la emissione di mandati di anticipazione

Le anticipazioni devono essere fatte con mandati separati per ogni articolo del bilancio e l'importo di ciascuna di esse non potrà superare la somma occorrente per un trimestre

Tali mandati sono emessi a favore dell'economo, dove esista ed abbia prestata idonea cauzione, ovvero del tesoriere

Essi non possono fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui vennero concesse.

Art. 78.
Modalità per le spese sulle anticipazioni

Le spese sulle anticipazioni sono ordinate con buoni da staccarsi da un registro a madre e figlia, firmati dal sindaco, dal segretario o dal ragioniere ove esista.

Ciascun buono deve indicare il numero del mandato di anticipazione al quale si riferisce l'oggetto della spesa e la persona del creditore

L'ammontare dei buoni, per ciascun mandato di anticipazione, non deve superare l'importo del mandato stesso Se questo sia esaurito, si provvede con una nuova anticipazione.

Art 79.
Presentazione del conto per le spese sulle anticipazioni

Cessata la causa della anticipazione, ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, l'economo o il tesoriere devono presentare alla Giunta municipale, per la liquidazione, il conto documentato delle spese eseguite con i mandati di anticipazione.

Se il servizio che è oggetto dell'anticipazione è continuativo, si emette un mandato in favore dell'economo o del tesoriere in rimborso della somma liquidata.

Alla fine dell'esercizio si emette un mandato di saldo, nel caso che dal conto dell'ultimo trimestre l'economo o il tesoriere risulti in credito; ove risulti in debito, la somma rimasta sulla anticipazione deve essere versata in conto entrate eventuali e potrà essere reintegrata al corrispondente articolo di spesa.

Art 80.
Responsabilità dell'economo o del tesoriere delle somme ricevute in anticipazione

L'economo o il tesoriere sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione, sino a che non abbiano ottenuto legale discarico.

Essi sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili e sono personalmente responsabili della regolarità dei pagamenti.

SEZIONE V. — *Il rendimento dei conti*

Art. 81.
Contenuto del conto consuntivo

Il conto consuntivo dei Comuni è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Esso deve dimostrare:

a) le entrate effettive della competenza dell'anno accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive della competenza dell'anno accertate, ordinate, pagate o rimaste da pagare;

c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali;

d) le partite di giro;

e) la contabilità degli stabilimenti speciali;

f) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, indicando, per ciascuno di essi, l'anno cui si riferisce e il nome del creditore o debitore;

g) la dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascun articolo del bilancio;

h) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

I residui degli anni precedenti devono essere descritti in ordine cronologico e secondo l'oggetto cui si riferiscono, e riportati tutti in principio delle due parti del conto.

Al consuntivo sono allegati:

a) il conto sommario delle sovrimposte e tasse, nei casi previsti dagli articoli 128 e 129 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

b) il conto generale del patrimonio del Comune, con le variazioni che hanno subito le attività e le passività finanziarie e patrimoniali.

Art 82.
Documenti da allegare al conto

I documenti allegati al conto dei Comuni, dopo che la competente autorità ha pronunciato la decisione, sono restituiti, con elenco indicativo, all'amministrazione interessata, riuniti in fascicolo distinti con numero d'ordine progressivo e segnati col bollo d'ufficio.

TITOLO V
L'Amministrazione del libero Consorzio

Art 83.
Estensione al libero Consorzio delle disposizioni relative ai Comuni

Al libero Consorzio sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo quarto.

TITOLO VI
Disposizioni comuni alle Amministrazioni dei Comuni e dei liberi Consorzi

Art 84.
Computo del numero legale per la validità delle adunanze

I componenti dei Collegi che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art 85.
Votazioni

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione per ogni singolo oggetto, con l'indicazione di quelli che si siano astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Se le deliberazioni concernono questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.

Dette deliberazioni debbono essere comunicate agli interessati.

Art 86
Mancanza del numero legale

Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale saranno indicati i nomi degli intervenuti.

Art 87.
Schede contestate o annullate

Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto, le schede, per qualsiasi motivo contestate o annullate, devono essere vidimate dal presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal segretario e devono essere conservate in archivio.

Art 88.
Annullamento delle elezioni Effetti

Nel caso di annullamento delle elezioni, gli eletti non possono prendere parte alle adunanze consiliari, salvo che sia stato prodotto ricorso contro la deliberazione di annullamento e l'esecuzione di questa sia stata sospesa dal competente organo giurisdizionale.

Art 89
Certificazione di eseguita pubblicazione

Il certificato della eseguita pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e del libero Consorzio, della Giunta municipale e della Giunta del libero consorzio, deve far menzione se siano state prodotte opposizioni contro di esse

Tale certificato deve essere riportato in tutte le copie delle deliberazioni rilasciate per qualsiasi scopo dalla segreteria del Comune o del libero Consorzio.

Art 90
Rilascio di copie di deliberazioni e di regolamenti

Le copie rilasciate a termine dell'art. 199 della legge devono essere certificate conformi all'originale dal segretario del Comune, vistate dal sindaco o da chi ne fa le veci, e munite del bollo del Comune

Il segretario certifica a margine l'ammontare dei diritti di segreteria percepiti.

Nessun emolumento è dovuto quando la copia sia richiesta nell'interesse dello Stato o della Regione e nei casi previsti dalla legge.

Art 91.
Indennità di missione agli amministratori

Agli amministratori dei Comuni e dei liberi Consorzi, quando devono recarsi, per affari d'ufficio, fuori sede è corrisposta, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un'indennità giornaliera nella misura immediatamente superiore a quella spettante al segretario dell'ente.

TITOLO VII
L'Amministrazione del Consorzio per servizi di particolare interesse

Art 92
Rinvio

Ai Consorzi di servizi sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei titoli quarto, sesto e ottavo.

TITOLO VIII
Impiegati e salariati dei Comuni e dei liberi Consorzi

Art. 93.
Indennità di missione

Agli impiegati e salariati dei Comuni e dei liberi Consorzi, quando devono recarsi per affari di ufficio fuori della loro residenza, non può assegnarsi una indennità giornaliera superiore a quella stabilita per i corrispondenti gradi statali, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art 94.

Concorsi

Chi concorre a posti vacanti in più liberi Consorzi e in più Comuni, ancorchè appartenenti a diversi liberi Consorzi, deve presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una sola di esse i documenti originali o le copie debitamente autenticate, e a ciascuna delle altre un elenco, redatto in carta bollata, da rilasciarsi dal sindaco o dal presidente del libero Consorzio, in cui siano descritti specificatamente i documenti dell'aspirante.

Art 95.

Elezione dei componenti la Commissione di disciplina

I Consigli dei comuni e dei liberi consorzi, eleggono, rispettivamente, i componenti delle Commissioni di disciplina per gli impiegati e per i salariati a termine dell'art. 227, lettere *a*) e *d*) e dell'art 228 della legge.

Alle due elezioni ciascun Consiglio, per la propria competenza, procede con votazioni separate

Ogni consigliere vota per due candidati

Sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e come supplenti quelli che li seguono immediatamente. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano.

Art 96

Elezione per i rappresentanti di categoria

I rappresentanti di categoria indicati nell'art. 227, lettere *e*) ed *f*), nell'art 228 della legge, sono eletti:

a) per le Commissioni di disciplina comunali, rispettivamente, dagli impiegati e dai salariati dei Comuni compresi nello stesso libero Consorzio;

b) per le Commissioni di disciplina provinciali, rispettivamente, dagli impiegati e dai salariati del libero Consorzio

Ogni impiegato o salariato vota per due candidati La designazione è fatta in apposita scheda, che deve essere consegnata in busta chiusa al sindaco o al presidente della Giunta del libero Consorzio Sulla busta, appena consegnata, il sindaco o il presidente della Giunta del libero Consorzio appone immediatamente il timbro del Comune o del libero Consorzio Ultimata la votazione, i sindaci e il presidente della Giunta del libero consorzio trasmettono le buste al presidente della Commissione provinciale di controllo, accompagnadole con l'elenco degli impiegati o salariati che non abbiano votato

Lo scrutinio è fatto dalla Commissione provinciale di controllo, con l'intervento del segretario del Comune capoluogo del libero Consorzio, o, in caso di assenza o d impedimento, di altro impiegato dello stesso Comune, designato dal sindaco Sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e come supplenti quelli che li seguono immediatamente. Gli eletti durano in carica due anni

La elezione ha luogo entro il 15 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del biennio, nel giorno che sarà stabilito dal presidente della Commissione provinciale di controllo.

L'elezione dei rappresentanti chiamati a far parte delle Commissioni di disciplina per gli impiegati e di quelle per i salariati comunali ha luogo, per tutti i Comuni del libero Consorzio, nello stesso giorno

Se per qualsiasi causa, prima della scadenza del biennio venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero dopo di essi maggior numero di voti sono nominati supplenti.

I rappresentanti degli impiegati e dei salariati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico, rispettivamente, degli impiegati e dei salariati delle amministrazioni presso le quali essi stessi prestano servizio.

Art 97.

Poteri della Commissione di disciplina

Le funzioni dei componenti delle Commissioni di disciplina sono gratuite.

Le Commissioni di disciplina possono sentire verbalmente l'interessato ed ordinare le indagini, le inchieste e verifiche che ritengano necessarie.

I verbali delle adunanze di dette Commissioni sono sottoscritte da tutti gli intervenuti.

Art 98.

Agenti comunali. Divise

Per gli agenti comunali non possono essere adottate divise o distintivi di grado simile a quelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aviazione o di altri Corpi militarmente organizzati in servizio dello Stato.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art 99.

Condizioni per lo sgravio di oneri

Il rimborso delle spese inerenti agli oneri indicati dagli articoli 257 e 260 della legge viene effettuato relativamente:

a) agli oneri per i quali i Comuni e i liberi Consorzi non abbiano diritto a rimborso da parte dello Stato;

b) agli oneri che importino un'effettiva erogazione di somme,

c) agli oneri per servizi espletati nell'esclusivo interesse dello Stato o della Regione

Ogni spesa da sostenere per servizi di interesse regionale, in eccedenza a quella risultante dal verbale di chiusura dell'esercizio 1955, dev'essere previamente autorizzata dall'Assessorato regionale per le finanze, il demanio ed il bilancio

Art 100.

Modalità

Ai fini del rimborso previsto dall articolo precedente i Comuni e i liberi Consorzi devono presentare all'Assessorato regionale per le finanze, demanio e bilancio apposito documentato rendiconto approvato con deliberazione soggetta ai controlli di legge

A pena di decadenza dal diritto al rimborso i rendiconti relativi all'esercizio 1957 e seguenti devono essere presentati non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.

Art 101.

Esercizio provvisorio di funzioni

Coloro che sono nominati a tempo ad un pubblico ufficio, ancorchè sia decorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 102.

Scadenza degli organi collegiali

Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea

Chi surroga un membro, che, per qualunque motivo abbia cessato di far parte del Collegio prima della scadenza del termine previsto, rimane in carica fino a quando avrebbe dovuto rimanere il suo predecessore, senza, tuttavia, acquistare l'anzianità di quest'ultimo nei confronti dei membri rimasti in carica.

Art 103.

Astensioni dalle deliberazioni

La disposizione dell'art 176 della legge si applica ai componenti di tutti i Collegi previsti dal presente regolamento.

Art. 104.

Richiesta di pareri

Quando la legge richiede il parere dei Consigli dei comuni o dei liberi Consorzi o di altri organi, il parere medesimo è richiesto dall'autorità competente ad emanare il provvedimento.

Art. 105.

Popolazione

La popolazione dei Comuni, dei liberi Consorzi, delle frazioni e delle borgate, agli effetti delle norme della legge, è determinata, salvo diversa disposizione, in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 106

Giurisdizione contabile

Nulla è innovato, per quanto riguarda la giurisdizione contabile, alle norme del regolamento della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 e alle altre disposizioni vigenti.

Art 107.

Commissioni di disciplina

Fino a quando non entreranno in funzione i Consigli delle amministrazioni straordinarie dei liberi Consorzi, i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni di disciplina previdute dal secondo comma, lettera *d*), dell'art 227 della legge, saranno nominati dall'Assessore regionale per gli enti locali su proposta del delegato regionale, sentito il parere della Consulta

Art 108.

Controlli sugli atti dell'amministrazione straordinaria

Fino a quando non si saranno costituiti i liberi Consorzi, il controllo sugli atti della amministrazione straordinaria preveduta dall'art 266 della legge sarà esercitato dalla Commissione provinciale di controllo che ha sede nel Capoluogo della soppressa Provincia.

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

ALLEGATO N. 1

Registri, elenchi ed atti da tenersi dagli Uffici comunali e dai liberi Consorzi ai termini degli articoli 30 e 83

1 Inventario dei beni stabili posseduti dal Comune e dalle frazioni di esso, dei demani e delle promiscuità, delle servitù attive e passive, e d'ogni diritto relativo ai beni stabili.

2 Inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attività

3 Elenco dei debiti e delle altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie

4 Elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.

5 Elenco delle iscrizioni ipotecarie, sia a favore che contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate ai termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare

6. Registro di protocollo per l'annotazione, in ordine di data, degli atti che pervengono all'ufficio comunale e di quelli da esso spediti.

7. Elenco dei consiglieri comunali con l'indicazione della scadenza rispettiva.

8. Elenco degli assessori con la stessa indicazione.

9 Originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione.

10 Indice delle deliberazioni del Consiglio con l'indicazione dei relativi provvedimenti delle autorità.

11. Indice delle deliberazioni della Giunta, con la medesima indicazione.

12 Indice delle circolari.

13 Bilanci o stati preventivi.

14 Conti consuntivi ed elenco dei residui attivi e passivi

15 Libro mastro dal quale risultino, per ciascuna voce, entrata o spesa, la somma accertata o riscossa e quella impegnata o pagata.

16 Registro delle scadenze delle entrate e spese fisse.

17. Registro, a madre e figlia, dei mandati comunali.

Nei Comuni aventi un ufficio di ragioneria tale registro è costituito dalle matrici dei mandati, raccolte e rilegate in volume almeno ogni tre mesi.

18 Registro, a madre e figlia, dei buoni sui mandati di anticipazione.

19 Registro dei depositi presso la cassa comunale.

20. Verbali di verificazione e passaggi di cassa.

21. Ruoli delle tasse comunali, nonchè quelli degli appartenenti al Comune tenuti a prestazioni militari.

22. Registri dei diritti di segreteria e di stato civile, ed anche il relativo bollettario nei Comuni in cui non siano in uso le marche segna-tasse.

23. Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco, con la indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto.

24. Liste elettorali ed atti relativi di ciascun anno.

25 Libri od atti relativi al censo o catasto.

26 Atti relativi al censimento della popolazione, alla statistica ed alla requisizione dei quadrupedi.

27 Registri dello stato civile.

28 Registro di popolazione.

29 Carte relative alla leva militare di ciascun anno.

30 Elenco delle istituzioni di beneficenza che hanno sede nel Comune.

31. Elenco di tutte le Commissioni di nomina comunale con l'indicazione della data delle relative nomine e scadenze

32 Ruoli nominativi degli impiegati e salariati del Comune con le indicazioni relative alla nomina, allo stipendio, alle trattenute per ricchezza mobile e per pensione, e quelle relative alla carriera

33 Elenco dei poveri del Comune.

34 Elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari.

35 Verbali delle contravvenzioni e delle relative conciliazioni.

36 Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali e delle relative tariffe.

37 Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune.

38. Registro, a madre e figlia, dei ricorsi presentati al Comune

39. Repertorio dei contratti.

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 30 dicembre 1957, n. 60.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

(*Pubblicata in Supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 30 *dicembre* 1957).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui è preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi-

nistrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 5.

A decorrere dall'anno finanziario 1957-58, il pagamento delle indennità previste dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, e successiva modificazione, e dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, è disposto con la diretta imputazione a capitolo di spesa compreso nella parte effettiva del bilancio inscritto nella rubrica della Presidenza della Regione. Il fondo speciale istituito con l'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, a decorrere dalla gestione della competenza dell'anno finanziario 1957-58 è soppresso.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 36 della legge regionale 9 novembre 1953, n. 54, e nel decreto dell'Assessore regionale per le finanze 11 luglio 1953, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 3 ottobre 1953, n. 50, sono sostituite dalle seguenti.

Alla liquidazione degli assegni al personale, escluso quello salariato, in servizio nei vari rami dell'Amministrazione centrale della Regione, alla liquidazione delle indennità al personale addetto ai Gabinetti e alla liquidazione delle indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, provvede, a decorrere dal 1° luglio 1957, la Presidenza della Regione.

Agli effetti del comma precedente, i singoli rami di Amministrazione o gli organi interessati devono trasmettere alla Presidenza della Regione:

a) gli schemi dei mandati relativi agli assegni;

b) gli schemi dei mandati relativi alla indennità di gabinetto;

c) gli schemi dei mandati relativi alla indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37; i quali, firmati dal Presidente della Regione o da un solo delegato, sono inviati per le successive incombenze agli organi di controllo;

d) i decreti di nomina, di promozione e di ogni e qualsiasi altra variazione nello stato giuridico ed economico del personale i quali, emanati dall'Assessore del ramo dell'Amministrazione presso il quale il personale stesso giuridicamente dipende, sono, dal Presidente della Regione o da un suo delegato, convalidati per l'assunzione del relativo impegno sul competente capitolo di spesa con la seguente formula stesa in calce ai decreti medesimi:

« *Visto: Si impegni la spesa sul capitolo n. . . del l'esercizio . . . e corrispondenti degli esercizi successivi* », e inviati per le successive incombenze agli organi di controllo.

Art. 7.

All'impegno delle spese sugli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 48, 49, 489, 490 e 491, previa delibera adottata dalla Giunta regionale su richiesta dell'Assessore regionale preposto o destinato al ramo di Amministrazione cui la spesa da impegnarsi si riferisce, provvede il Presidente della Regione — dietro invio, ove occorra, delle relative autorizzazioni di spesa — con la formula indicata alla lettera *d*) del precedente articolo.

All'impegno delle spese sugli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 503 e 504, previa delibera adottata dalla Giunta regionale su richiesta dell'Assessore regionale preposto o destinato al ramo di Amministrazione cui la spesa da impiegare si riferisce, provvede l'Assessore regionale per gli affari economici — dietro invio, ove occorra, delle relative autorizzazioni di spesa — con la formula indicata alla lettera *d*) del precedente articolo.

Per i pagamenti da disporsi sugli impegni assunti a termini dei commi precedenti si provvede analogamente a quanto previsto per le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente.

Art. 8.

Per la gestione del cap. 13 dello stato di previsione della spesa si applicano le norme contenute nel decreto dell'Assessore regionale per le finanze 11 luglio 1953, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 3 ottobre 1953, n. 50.

Art. 9.

Le quote della spesa autorizzata con l'art. 11 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, integrata dalla legge regionale 16 novembre 1950, n. 81, e modificata dal decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 10, e dalla legge di ratifica 4 luglio 1952, n. 18, ricadenti negli anni finanziari dal 1957-58 al 1960-61 sono trasferite nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale con la seguente ripartizione per esercizio:

esercizio 1957-58 . .	L.	1 000.000 000
esercizio 1958-59 . .	»	1 500 000 000
esercizio 1959-60 . .	»	1 500 000 000

Gli impegni assunti al 30 giugno 1957 a valere sulle quote della spesa autorizzata con le leggi indicate nel comma precedente ricadenti negli anni finanziari dal 1957-58 al 1960-61 si intendono assunti sul bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

L'Assessore regionale competente provvederà ad emanare — ove occorra — i decreti per ripartire sulle assegnazioni per gli anni finanziari 1958-59 e 1959-60 del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale le somme già impegnate sugli stanziamenti relativi agli anni finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61 del bilancio regionale.

Art. 10.

L'aliquota dell'80% delle quote della spesa autorizzata con l'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, ricadenti negli anni finanziari dal 1957-58 al 1963-64, sono trasferite nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale con la seguente ripartizione per esercizio:

esercizio 1957-58 . .	L.	1 200 000 000
esercizio 1958-59 . .	»	4 000 000 000
esercizio 1959-60 . .	»	5 000 000 000

Gli impegni assunti al 30 giugno 1957 a valere sulle quote della spesa autorizzata con la legge regionale indicata nel comma precedente ricadenti negli anni finanziari dal 1957-58 al 1963-64 si intendono assunti sul bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

L'Assessore regionale competente provvederà ad emanare — ove occorra — i decreti per ripartire sulle assegnazioni per gli anni finanziari 1958-59 e 1959-60 del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale le somme già impegnate sugli stanziamenti relativi agli anni finanziari dal 1958-59 al 1963-64 del bilancio regionale.

Art. 11.

La quota della spesa autorizzata con la legge regionale 18 febbraio 1956, n. 13, ricadente nell'anno finanziario 1957-58 è trasferita sul bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1957-58.

Gli impegni assunti al 30 giugno 1957 sulla quota ricadente nell'anno finanziario 1957-58 della spesa autorizzata con la legge indicata nel comma precedente si intendono assunti sul bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 12.

A decorrere dall'anno finanziario 1957-58 la gestione delle aliquote dell'uno per cento previste dalle norme in vigore è regolata ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad istituire nella categoria III, per l'attuazione della norma di cui al comma precedente, apposito capitolo di entrata al quale affluiranno le aliquote dell'uno per cento, sia se afferenti al bilancio regionale, sia se afferenti al bilancio del fondo di solidarietà, nonchè apposito capitolo di spesa sui quali imputare le spese per la programmazione, la progettazione, la gestione, la vigilanza, il collaudo delle opere.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sui capitoli n. 563, 564, 565, 566, 567, 595-*bis*, 595-*ter* 595-*quater*, 595-*quinquies*, 595-*sexies*, 595-*septies*, 643, 644, 645, 646, 647, 648 nonchè su quelli concernenti gli accentramenti dell'aliquota dell'uno per cento, saranno trasferiti sul capitolo di spesa di cui al comma precedente.

Al capitolo di entrata di cui al secondo comma del presente articolo affluiranno le disponibilità alla chiusura dell'esercizio 1956-57 degli accentramenti delle aliquote autorizzate con disposizioni precedenti.

Art. 13.

Il presidente della Regione è autorizzato, sentita da Giunta regionale, ad approvare, con propri decreti, le convenzioni stipulate dall'Assessore regionale per il bilancio con gli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa del bilancio della Regione e del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, per il regolamento del servizio stesso, nelle quali sia previsto la facoltà della Regione di contrarre prestiti, della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, la cui misura annuale non può superare il limite massimo previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544.

Tali convenzioni possono essere stipulate con Istituti di credito di diritto pubblico aventi la sede principale nella Regione o con Casse regionali di risparmio. Nelle medesime deve essere prevista la facoltà di disdetta previo preavviso non superiore ad un anno.

La disdetta, però, non produce alcun effetto nel caso in cui la Regione non avesse provveduto ad estinguere entro la scadenza del preavviso i debiti contratti a termini del presente articolo

L'utilizzazione dei mezzi derivanti dalla contrattazione dei prestiti è fatta con legge regionale.

Art. 14.

I primi due commi dell'art. 21 del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954 sono sostituiti dai seguenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'anno finanziario delle Aziende coincide con l'anno solare.

Il bilancio annuale di previsione deve essere presentato ai rispettivi Consigli di amministrazione entro il 30 novembre di due anni prima a quello cui il bilancio si riferisce.

Art. 15.

In applicazione del contenuto dell'articolo precedente il periodo amministrativo dei bilanci delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca, delle Terme di Acireale e delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento relativi all'esercizio finanziario che ha inizio dal 1° luglio 1957, ha la durata di 18 mesi

Art. 16.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad approvare con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, il bilancio della Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento relativo al periodo dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958 e ad apportare le variazioni al bilancio regionale dipendenti dall'iscrizione dell'eventuale contributo a pareggio al cui ammontare si farà fronte utilizzando le disponibilità del capitolo n 23 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17.

A decorrere dall'anno finanziario 1957-58 l'erogazione dello stanziamento derivante dall'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, è effettuata dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione mediante aperture di credito emesse a favore dei provveditori agli studi, i quali provvederanno a ripartire le somme loro accreditate a ciascun Patronato scolastico in base alla popolazione del relativo Comune seguendo le modalità contabili che saranno emanate con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio, da registrare alla Corte dei conti.

Art. 18.

Il Presidente della Regione è autorizzato, in relazione alle finalità previste dai capitoli nn. 49 e 61 (rubrica « Presidenza della Regione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, a stipulare con enti e con liberi professionisti apposite convenzioni da approvarsi con decreto da registrare alla Corte dei conti.

Con la convenzione prevista dal comma precedente sarà fissata, oltre la durata, la misura forfettaria del compenso dovuto per gli studi, servizi e prestazioni speciali indicati nella convenzione stessa.

Art. 19.

La quota di cui alla lettera c) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita per L. 60 000 000 per le finalità del capitolo n 499 (rubrica « Presidenza della Regione ») e per L 90 000 000 per le finalità del capitolo n. 656 (rubrica « Lavori pubblici »).

Art 20.

Per le finalità di cui ai capitoli nn 503, 504 e 505 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, e autorizzata la spesa di L 105 000 000 (rubrica « Affari economici »), giusta la seguente ripartizione per capitoli.

Cap n 503	L.	20 000 000
Cap n. 504	»	15 000 000
Cap. n. 505	»	70 000 000

Art 21.

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1947, n 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di L. 400 000 000 che si inscrive al capitolo n. 518 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 22.

Per le finalità della legge regionale 7 febbraio 1957, n 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-1958, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge stessa, la spesa di lire 130 000.000 che si inscrive al capitolo n. 520 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 23.

Ai sensi del quarto comma dell art. 4 della legge regionale 25 giugno 1956, n 37, e autorizzata, per l'anno finanziario 1957 58, la spesa di L. 10 000 000 che si inscrive al capitolo n 523 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 24.

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, e autorizzata per l anno finanziario 1957-58, ai sensi dell'ultimo comma della legge stessa, la spesa di L 350 000 000 che si inscrive al capitolo n 524 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 25.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, e autorizzata, per l'anno finanziario 1957 58, la spesa di L. 52 000 000 (rubrica « Agricoltura ») che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n 529	L.	4 000 000
Cap. n. 530	»	1 000 000
Cap. n. 531	»	10 000 000
Cap. n. 533	»	5 000 000
Cap. n. 534	»	1 000 000
Cap. n. 535	»	6 000 000
Cap. n. 536	»	20 000 000
Cap. n. 537	»	5.000 000

Art. 26.

Per le finalità previste dall'art. 13 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi dell ultimo comma dell'articolo stesso, la spesa di lire 50.000 000 che si inscrive al capitolo n. 550 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 27.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1955, n 16, è autorizzata per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L 65 000 000 che si inscrive al capitolo n 552 (rubrica « Amministrazione civile ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 28.

La Regione siciliana è autorizzata a provvedere, nei casi ritenuti indispensabili, all'arredamento e alla fornitura del materiale didattico degli edifici scolastici costruiti dalla stessa

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 100 000 000 che si inscrive al capitolo n. 553 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 29.

Per le finalità di cui ai capitoli nn 555 e 556 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 250 000 000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap n 555	L. 200 000 000
Cap. n. 556	» 50.000 000

Art 30.

Gli stanziamenti per l'attuazione della legge regionale 7 febbraio 1957, n 17 sono destinati anche per le spese di costruzione, trasformazione e manutenzione straordinaria degli edifici.

Art 31

E' autorizzata la spesa di L 19 000 000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Catania per l'anno finanziario 1957-58, che si inscrive al capitolo n 560 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 32.

Per le finalità indicate nel capitolo n. 600 (rubrica « Foreste, rimboschimenti ed economia montana ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 100 000 000.

Art. 33.

E' autorizzata la spesa di L. 836 980 000 che si inscrive al capitolo n 601 (rubrica « Foreste, rimboschimenti ed economia montana ») per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1957-58.

Art. 34.

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale predetto, la spesa di lire 650 000 000 (rubrica « Igiene e sanità »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 609	L. 500 000 000
Cap. n 610	» 50 000 000
Cap. n. 611	» 100.000 000

Art. 35.

Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge stessa, la spesa di L. 300 000 000 che si inscrive al capitolo n. 614 (rubrica « Igiene e sanità ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Art. 36.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, ai sensi del primo comma dell art. 5 della legge stessa, la spesa di lire 130 000 000 che si attribuisce quanto a L. 30 000 000 e quanto a L. 100 000 000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art 1 della legge predetta (capitoli nn. 620 e 621 della rubrica « Igiene e sanità »).

Art 37.

Per gli scopi previsti dal capitolo n 622 (rubrica « Igiene e sanità ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957 58, la spesa di L. 300.000 000.

Art 38.

Per le finalità della legge regionale 26 febbraio 1954, n 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957 58, la spesa di lire 50 000 000 che si inscrive al capitolo n. 658 (rubrica « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 39.

Ai sensi del primo comma dell'art 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n 46, e per le finalità previste dall'art 1 della legge regionale 4 dicembre 1954, n 44, e autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 1957-58 e 1958-59, il limite trentacinquennale di impegno di L. 150 000 000.

Art 40.

A decorrere dall'anno finanziario 1957-58, l'Amministrazione regionale dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere all'alberatura delle strade.

Ai fini del precedente comma è autorizzata per l'esercizio in corso, la spesa di L 20 000 000 che si inscrive al capitolo 675 (rubrica « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 41.

Per le finalità previste dai capitoli sotto elencati (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ») è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 394 000 000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap n 676	L. 5 000 000
Cap. n 677	» 20 000 000
Cap n 678	» 25 000 000
Cap n. 679	» 12 000 000
Cap n. 680	» 14 000 000
Cap n. 681	» 5 000 000
Cap. n. 682	» 3 000 000
Cap n. 683	» 3 000.000
Cap n 684	» 20 000 000
Cap. n. 686	» 20 000 000
Cap n. 687	» 7 000 000
Cap. n 688	» 50 000 000
Cap. n. 691	» 10 000 000
Cap. n. 692	» 5 000 000
Cap. n. 693	» 10 000 000
Cap. n. 694	» 10 000 000
Cap. n 695	» 15 000 000
Cap. n 696	» 20 000 000
Cap. n 697	» 120 000 000
Cap n. 698	» 20 000 000

Art. 42.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del decreto legislativo medesimo è fissato, per l'anno finanziario 1957-58, in L. 450 milioni che si attribuisce al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »), da destinare:

a) quanto a L. 40 000 000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 10 000 000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per

lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri enti pubblici I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n 25;

c) quanto a L 400 000 000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31 I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art 43.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 500 000 0000, che si inscrive al capitolo n. 689 (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale)» dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità·

a) la emanazione del decreto di concessione di finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi,

b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore Detta relazione dovrà specificare lo ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 44.

Per le finalità indicate nei capitoli nn 699, 700, 700 *bis* e 701 (rubrica « Pesca, attività marinare e artigianato ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, e autorizzata per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di lire 110 500 000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap n 699	L.	70 000 000
Cap n 700	»	8 000 000
Cap n 700 *bis*	»	22 500 000
Cap n 701	»	10 000.000

Art 45.

Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30 relativa alla scuola professionale, e autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di lire 725 000 000 (rubrica « Pubblica Istruzione »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 396	L.	590 000 000
Cap. n. 397	»	9 000 000
Cap n. 399	»	500.000
Cap n. 400	»	3.000.000
Cap. n. 401	»	4.000 000
Cap. n. 402	»	500 000
Cap n. 403	»	10 000 000
Cap. n. 404	»	25 000 000
Cap. n. 405	»	3.000.000
Cap. n. 706	»	10 000 000
Cap. n. 707	»	70.000.000

Art. 46

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale per l'anno finanziario 1957-58 è fissato in L. 9.000 000 che si inscrive al capitolo n. 711 (rubrica « Pubblica Istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art 47.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione nell'utilizzare la somma inscritta al capitolo n. 715 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

Art. 48.

Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 3, lettera *c*) per la parte concernente il funzionamento delle colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cure, è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 200 000 000 che si inscrive al capitolo n 721 (rubrica « Pubblica Istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 49.

Per le finalità previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 settembre 1951, n. 28, ratificato con la legge regionale 21 marzo 1952, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 70 000.000 che si inscrive al capitolo n. 727 (rubrica « Solidarietà sociale ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 50.

Per le finalità dei capitoli sotto elencati (rubrica « Turismo, *spettacolo e sport* ») è autorizzata, per l'anno finanziario 1957-58, la spesa di L. 807.000.000 giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 740	L.	20 000 000
Cap. n. 741	»	25 000 000
Cap n. 742	»	25 000 000
Cap. n 743	»	90 000 000
Cap. n. 744	»	10 000 000
Cap. n. 746	»	20 000 000
Cap. n. 748	»	200.000 000
Cap. n. 749	»	70 000 000
Cap. n. 750	»	65 000 000
Cap n. 753	»	240 000 000
Cap n. 754	»	40 000 000
Cap. n. 756	»	2.000.000

Art. 51.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 52.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 53.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 54.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per il periodo dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 55.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per il periodo dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 56.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme

di Sciacca, di quella di Acireale e di quella della Valle dei Templi di Agrigento, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art 57.

L'Assessore regionale per il bilancio, sulla proposta del Presidente della Regione, e autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, ai capitoli nn 181-*bis* dell'entrata e 771-*bis* della spesa dell'annesso bilancio, rispettivamente, le entrate e le uscite dell'Azienda speciale anagrafe bestiame.

Art 58

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L	57 501 835 000
Spesa	»	57 101 835 000
Differenza +	L.	400 000 000

Movimento di capitali

Entrata	L.	68 570 000
Spesa	»	468 570 000
Differenza —	L.	400 000 000

Partite di giro

Entrata	L.	7 425 750 000
Spesa	»	7 425.750 000
Differenza	L.	—

Riassunto generale

Entrata	L.	64 996 155 000
Spesa	»	64 996 155 000
Differenza	L.	—

Art. 59.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed avrà effetto dal 1° luglio 1957

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1957.

LA LOGGIA

LO GIUDICE

(*Omissis*).

(3181)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5109906) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 280